

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio
accompagnante un progetto di modifica di alcune norme
della legislazione tributaria

(del 22 maggio 1970)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

1. INTRODUZIONE

Il 24 marzo 1966 il Gran Consiglio votò un'ampia riforma della legge tributaria, imperniata essenzialmente sulla modifica delle scale delle aliquote dell'imposta sul reddito e sulla sostanza. Le numerose modifiche apportate alla legge tributaria, le varie innovazioni trasferite nel diritto fiscale ticinese, l'accentuato accostamento alle norme che reggono il prelievo dell'imposta per la difesa nazionale concorsero a perfezionare e a ulteriormente ammodernare la struttura della nostra legislazione fiscale.

La riforma del 1966, la più incisiva dal 1950, benchè condizionata da un precedente voto popolare, realizzò, a non aver dubbi, una più equa distribuzione degli oneri fiscali, spostando l'asse della pressione fiscale dai piccoli e medi contribuenti alla categoria dei contribuenti più agiati. Contemporaneamente si sottolineò la natura complementare dell'imposizione della sostanza, conferendo in tal modo all'ordinamento fiscale ticinese una maggior perequazione. A tre anni di distanza la riforma del 1966 può essere giudicata positivamente. L'indice fiscale cantonale ha segnato una sensibile flessione passando, nella media nazionale, da 105 a 95 punti, senza con ciò portare pregiudizio all'equilibrio delle finanze cantonali e comunali.

Se nel suo insieme la nostra legislazione tributaria appare tuttora sostanzialmente valida, alcuni suoi punti sono suscettibili di ulteriore miglioramento. Taluni ritocchi appaiono oggi necessari per attuare ancora più compiutamente quei principi di equità e di socialità che sono presupposto di un assetto fiscale progressista.

Non può dunque sorprendere che a poca distanza da una riforma così marcata come quella del 1966 il Consiglio di Stato riproponga nuovamente all'attenzione del Gran Consiglio la revisione di taluni capisaldi dell'ordinamento tributario.

La revisione proposta non persegue scopi di rinnovamento sistematico e di fondo che non sono per nulla avvertiti. Essa mira deliberatamente ad un aggiornamento di tutte quelle disposizioni che intimamente connesse a contingenti situazioni economico-sociali non tengono il passo con la costante e radicale trasformazione di queste ultime.

La dilatazione del gettito fiscale da attribuirsi per un verso all'aumento del reddito sociale e per altro verso ad incontestabili progressi e perfezionamenti della procedura di accertamento è il... «segreto» delle rosee risultanze di esercizio riscontrate nei bilanci dello Stato degli ultimi anni. Questo confortante andamento, avvertito anche dal contribuente, ha sollecitato numerosi interventi parlamentari, per lo più ispirati a considerazioni di ordine sociale e sostanzialmente volti ad ottenere alleggerimenti di una pressione fiscale che non appare peraltro insopportabile alla luce di raffronti con altri Cantoni.

In queste circostanze, e senza trascurare le preoccupazioni di garantire l'ulteriore stabilizzazione della finanza pubblica chiamata a fronteggiare una crescente domanda di beni e servizi, il Dipartimento delle finanze ha approntato un avamprogetto di revisione tributaria per introdurre nella legge tributaria correttivi di sgravio atti a ulteriormente perfezionare il nostro ordinamento fiscale.

D'intesa con il Consiglio di Stato l'avamprogetto venne sottoposto, nel novembre 1969, in procedura di consultazione, ai partiti, alle associazioni padronali e sindacali e ad altri enti rappresentativi di vaste cerchie di contribuenti, nell'intento di conoscere preventivamente il giudizio più significativo possibile degli interessati.

Com'era nelle previsioni, all'avamprogetto vennero riservate disparate, ma tutto sommato, positive accoglienze. Una certa opposizione hanno incontrato le proposte di reintroduzione dell'imposizione della sostanza al valore di stima ufficiale e di modifica della deduzione per i figli minorenni e le persone a carico. Da più parti è stata lamentata la mancata estensione della scala delle aliquote collegata all'inasprimento della pressione fiscale a carico delle classi di reddito più elevate. In generale si è postulato un aumento degli sgravi proposti nell'avamprogetto.

Porterebbe troppo lontano l'elencazione di dettaglio, in questa sede, di tutte le riserve e i suggerimenti avanzati dagli enti interpellati. Tutti comunque sono stati attentamente vagliati ai fini delle proposte definitive del Consiglio di Stato.

2. PORTATA DELLA REVISIONE

La revisione sottoposta al vostro esame si articola sui seguenti punti :

- I. Modifica delle norme concernenti la deduzione dal reddito del lavoro della moglie e la deduzione delle spese professionali dei contribuenti con attività lucrativa dipendente (art. 18) ;
- II. Aumento dei limiti massimi della deduzione per oneri assicurativi (articolo 31) ;
- III. Aumento delle deduzioni (con passaggio al sistema del computo sull'imponibile) per figli e persone a carico (art. 34) ;
- IV. a) aumento minimi esenti dall'imposta sul reddito, e
b) modifica della scala delle aliquote (art. 35 e 36) ;
- V. a) passaggio dalla perequazione al valore di stima nell'imposizione della sostanza immobiliare (art. 41 cpv. 1 e art. 25 cpv. 2) e
b) modifica della scala delle aliquote sulla sostanza (art. 51) ;
- VI. Completazione del disposto concernente l'imposizione posticipata dei terreni agricoli e forestali (art. 42 cpv. 2) ;
- VII. Aggiornamento della norma relativa al risarcimento per perdite fiscali (art. 83) ;
- VIII. Completazione del disposto relativo alla tassa immobiliare comunale (art. 87) ;
- IX. Perfezionamento delle norme relative ai profitti immobiliari (art. 19, lett. c) e art. 20) ;
- X. Versamenti in capitali : adattamento alla prassi (art. 28 §).

La nuova terminologia usata all'art. 41 cpv. 1 legge tributaria esige un adattamento di alcune disposizioni della legge 25 novembre 1936 sulle stime e della legge 13 novembre 1957 sul riparto delle imposte dovute dalle aziende idroelettriche, onde stabilire la necessaria concordanza. Nelle due leggi la dizione valore di perequazione è abrogata ed eventualmente sostituita dal termine « valore di stima ».

In seguito alle modifiche della legge sul riparto delle aziende idroelettriche, il valore ufficiale di stima subentra al valore di perequazione quale criterio di localizzazione della sostanza immobiliare nei riparti intercomunali. Dai calcoli effettuati dall'Amministrazione cantonale delle contribuzioni certe alterazioni che si potevano supporre a prima vista a danno dei Comuni con soli salti e sponde sono contenute in limiti insignificanti.

3. PORTATA FINANZIARIA DELLA RIFORMA

La valutazione del costo della riforma ha potuto essere fatta in modo assai raffinato, grazie al materiale statistico elaborato dal Centro elettronico. Le incidenze di dettaglio sono riscontrabili nelle tabelle 2-10 in appendice al messaggio.

Ecco riassunti i costi sul piano cantonale e comunale delle modifiche principali :

I. Imposta cantonale :

1. Modifica delle norme concernenti la deduzione delle spese professionali dei contribuenti con attività lucrativa dipendente (art. 18 §)	— Fr. 1.200.000,—	
2. Aumento limiti massimi della deduzione per oneri assicurativi (art. 31, lett. c)	— Fr. 850.000,—	
3. Modifica della deduzione per figli minorenni e persone a carico (art. 34)	— Fr. 1.300.000,—	
4. Aumento dei minimi esenti dalla imposta sul reddito e modifica della scala delle aliquote (art. 35 e 36)	— Fr. 3.300.000,—	
5. Imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima	+ Fr. 2.250.000,—	
6. Aggiustamento della scala delle aliquote sulla sostanza	— Fr. 500.000,—	Fr. — 4.900.000,—

II. Imposta comunale :

7. Modifiche di cui alle cifre 1, 2, 4, al moltiplicatore 80 %	— Fr. 3.700.000,—	
8. Modifica della deduzione per figli	— Fr. 1.200.000,—	
9. Imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima	+ Fr. 3.150.000,—	
10. Aggiustamento della scala delle aliquote sulla sostanza	— Fr. 400.000,—	Fr. — 2.150.000,—

III. *Imposte alla fonte* :

Fr. — 3.800.000,—

Fr. — 10.850.000,—

In questo importo non è compresa l'incidenza finanziaria della nuova deduzione dal reddito della moglie che lavora, siccome non quantificabile.

4. SINTESI DEI CONCETTI INFORMATIVI

I. *Art. 18*

All'art. 18 modifichiamo le norme che disciplinano la deduzione dal reddito del lavoro della donna coniugata e la deduzione delle spese professionali dei contribuenti con attività lucrativa dipendente.

In misura crescente si assiste all'inserimento della donna coniugata nel processo produttivo. E in molti casi l'esercizio dell'attività lucrativa da parte della moglie è indispensabile per quadrare il bilancio familiare.

Nel caso in cui i due coniugi lavorino e la moglie non sia dunque in grado di seguire personalmente il «ménage» domestico sono generalmente date maggiori spese. Per lo più queste spese aggiuntive sono di natura privata e a rigore di per sé non ammissibili fiscalmente.

Sarebbe tuttavia iniquo ignorarle totalmente in determinate circostanze, siccome direttamente connesse all'attività lucrativa. Per questa ragione e per tener conto della diminuita possibilità di sfruttare i vantaggi dell'economia domestica comune in casi di attività lucrativa di entrambi i coniugi, l'art. 18 cpv. 2, nella sua attuale formulazione, contempla l'estensione della deduzione massima sui salari e sugli stipendi da Fr. 4.000,— a Fr. 5.000,—. Questa norma, introdotta nella LT nel 1966 per mitigare l'aggravio fiscale della moglie che lavora, è solo efficace quando i redditi dei coniugi superano assieme i franchi 20.000,—.

Quando i redditi cumulati non raggiungono tale importo e la necessità di integrazione del bilancio è più marcata, l'ordinamento in vigore non contempla nessuna attenuazione dell'onere fiscale. Per eliminare questa incongruenza proponiamo di dedurre dal reddito del lavoro della moglie il 10 %, fino ad un massimo di Fr. 1.000,—. Questa deduzione è da intendersi aggiuntiva a quella del primo capoverso dell'art. 18. In altre parole il reddito della moglie con attività lucrativa dipendente concorre con quello del marito a determinare il massimo della deduzione forfettaria del 20 %, successivamente dà diritto alla deduzione del 10 %, al massimo Fr. 1.000,—. La deduzione è riconosciuta solo alla moglie con attività lucrativa dipendente svolta al di fuori dell'azienda familiare. Questa doppia limitazione vuol prevenire abusi ed è materialmente giustificata dal fatto che in questi casi gli svantaggi economici connessi all'attività lucrativa della moglie sono meno pronunciati.

Per sottolineare che la deduzione del 20 % del cpv. 1 è da calcolarsi sull'insieme dei redditi del lavoro esattamente accertati della famiglia, l'attuale deduzione dell'art. 18 cpv. 1 è completata con la precisazione che la riduzione è limitata a Fr. 4.000,— *per contribuente* (per partita fiscale).

La predetta innovazione implica poi come logica conseguenza l'abrogazione del cpv. 3 dell'art. 30.

Al contribuente che esercita un'attività lucrativa dipendente fuori dal proprio domicilio, l'ordinamento in vigore riconosce la deduzione delle spese professionali entro limiti che risalgono al 1955 e che di conseguenza sono ormai chiaramente superati per rapporto al rincaro da allora intervenuto.

Per ovviare agli inconvenienti insiti nell'attuale regolamentazione si elimina dalla legge ogni limite di deduzione. La legge consacra il principio della de-

duzione delle spese di trasferta e di doppia economia domestica incontrate dal dipendente nell'esercizio della sua attività e dà al Consiglio di Stato la facoltà di fissare dei limiti alle deduzioni. La norma acquista così maggior flessibilità poichè la via del regolamento consente un più sollecito adattamento alle nuove esigenze. Riguardo alla deduzione per doppia economia domestica, in linea di massima, si reputa di riprendere in sede cantonale i criteri invalsi per l'IDN. Il Consiglio di Stato ha peraltro già approvato in via preliminare le norme di applicazione al proposto art. 18 §, valevoli a decorrere dal biennio di tassazione 1971/72. Esso prevede la concessione della deduzione per spese di trasferta fino a un massimo di Fr. 800,— e la deduzione per doppia economia domestica nei limiti ammessi dalla Confederazione per l'imposta per la difesa nazionale a partire dal 1. gennaio 1971 e cioè: Fr. 700,— per i contribuenti che rientrano regolarmente ogni sera al proprio domicilio e Fr. 1.400,— più la spesa per la camera nel luogo di lavoro, per i contribuenti che rientrano regolarmente a fine settimana in famiglia. Per ragioni di sistematica la deduzione per spese professionali è raggruppata in un solo paragrafo.

II. Art. 31

La diffusione delle previdenze sociali e l'incremento nominale e reale dei redditi si riflettono sulle trattenute obbligatorie con la conseguenza che i limiti massimi delle deduzioni per oneri assicurativi non sono più rispondenti alla situazione.

I nuovi limiti proposti passano

— per i celibi da Fr. 900,— a Fr. 1.300,—;

— per i coniugati da Fr. 1.400,— a Fr. 2.000,—,

con un aumento del 45 % per i primi e del 43 % circa per i secondi.

Il principio della limitazione della deduzione si giustifica, per il fatto che in parte gli oneri assicurativi ammessi in detrazione dal reddito lordo o si riferiscono a prestazioni non soggette all'imposta sul reddito (prestazioni delle casse malati, parzialmente prestazioni delle assicurazioni sugli infortuni, assicurazioni sulla vita), o a prestazioni assoggettate in misura limitata. Proprio per questo i Cantoni che riconoscono la deduzione integrale degli oneri assicurativi cosiddetti «obbligatori» impongono le rendite al 100%. L'eccezione riservata alle rendite AVS, diffusa nei Cantoni confederati e sul piano dell'IDN, è da attribuire al fatto che si tratta di un provvedimento previdenziale imposto dallo Stato.

La modifica redazionale all'ingresso dell'art. 31 traduce in norma di legge una pratica invalsa in sede di tassazione.

III. Art. 34

L'attuale deduzione per i figli minorenni e le persone a carico è praticata sull'imposta e più non compensa sufficientemente la diminuita capacità contributiva per coloro ai quali incombono — a parità di reddito — oneri di sostentamento. La deduzione sull'imposta riveste inoltre lo svantaggio di essere fissa, indipendente dall'ammontare del reddito lordo. In un'epoca contraddistinta da una ragguardevole dinamica dei redditi, questo inconveniente è particolarmente avvertito. Mentre l'ammontare d'imposta cresce a dipendenza del passaggio a categorie di reddito superiore, la deduzione per i figli rimane inalterata, perdendo così progressivamente valore ed efficacia. Inoltre, la deduzione in sede di esazione, nel suo importo attuale, non compensa adeguatamente il maggior onere derivante dall'aumento della retribuzione lorda corrisposta a un padre di famiglia attraverso gli assegni per i figli.

Per queste considerazioni si prospetta il passaggio alla deduzione in sede di accertamento, nella misura di Fr. 700,— per ogni figlio minore e persona a carico. La soluzione proposta, pur essendo semplice dal profilo amministrativo (un importo fisso senza differenziazione di sorta), si traduce in pratica in una deduzione scalare e quindi particolarmente vantaggiosa per le famiglie numerose: la riduzione d'imposta cresce in modo più che proporzionale con il numero dei figli. Per ragioni di pura tecnica fiscale, ed esclusivamente per queste, le ripercussioni nelle varie categorie di reddito sono quelle proprie di tutte le deduzioni computate sull'imponibile e già contemplate nella LT.

Ragioni di sistematica (necessità di far precedere alle scale delle aliquote la nuova norma che disciplina la deduzione per i figli configurata come deduzione in sede di accertamento) consigliano di raggruppare in un solo articolo i disposti che concernono la deduzione per i figli. Il nuovo articolo 34 riceve una nuova marginale e riprende l'attuale disposto nella sua formulazione originaria con lo stralcio, nella prima frase, della dizione finale « nel periodo di computo ».

Il capoverso 3 traduce in norma legislativa quanto già operato in via di prassi e riprende un principio invalso nell'IDN. Si propone conseguentemente la abrogazione dell'art. 37.

IV. Art. 35 e 36

Da più parti si postulano agevolazioni in favore di beneficiari di determinati redditi (redditi di compensazione, rendite di diritto pubblico, rendite AVS in particolare), nel senso di una loro completa esenzione o di un aumento della percentuale di riduzione.

Agevolazioni unilaterali a vantaggio di una sola categoria di contribuenti ledono il principio della generalità dell'imposta, che esige l'imposizione in base alla capacità contributiva del soggetto e quindi la uguaglianza di trattamento per identici presupposti di fatto.

Una soluzione che consenta di alleviare l'onere fiscale dei beneficiari di rendite AVS senza venir meno ai criteri di giustizia ed equità fiscale consiste, a nostro giudizio, nel rialzare i minimi imponibili da Fr. 2.000,— a Fr. 3.500,— per i celibi e da Fr. 3.000,— a Fr. 5.000,— per i coniugati. La soluzione proposta elimina l'ingiusta discriminazione fra le varie fonti di reddito, insita in una soluzione a senso unico.

Inoltre, risponde a un principio di giustizia tributaria per cui laddove la capacità contributiva è minima o nulla non deve premere l'onere fiscale.

L'aumento del limite di reddito minimo imponibile ha comportato per riflesso un aggiustamento delle scale delle aliquote, allo scopo di prevenire un passaggio eccessivamente brusco dall'esenzione alla imponibilità. Il riassetto delle scale delle aliquote consente di realizzare due obiettivi:

- una massiccia riduzione dell'onere fiscale in favore delle classi di reddito più disagiate, in particolare dei beneficiari di rendite AVS;
- la riduzione della pressione fiscale a vantaggio di contribuenti che, per rapporto alla media svizzera, denotano ancora una certa situazione di svantaggio.

Il grafico n. 17 in appendice mostra l'andamento della curva del nuovo indice d'onere fiscale ticinese rispetto alla media 100 della Svizzera. L'indice per i redditi fino a Fr. 15.000,— che prima era largamente sopra la linea mediana, precipita in modo sensibile sotto la media. La curva si sviluppa in modo ideale poichè s'avvicina alla media in modo progressivo con l'aumento del reddito. L'avvio della curva è determinato dall'incidenza delle imposte comunali di capitazione, fisse per tutte indistintamente le categorie di reddito.

V. Art. 41 cpv. 1, 51 e 25 cpv. 2

La progettata revisione della legge tributaria è esclusivamente volta ad alleviare l'onere fiscale dei contribuenti: le proposte dianzi illustrate implicano una ragguardevole riduzione del gettito d'imposta. Delle agevolazioni fruiscono pressochè tutte le categorie di contribuenti.

Nel messaggio che accompagna il preventivo 1970 sono stati messi in evidenza gli impegni che lo Stato dovrà affrontare nei prossimi anni e gli investimenti connessi.

D'altra parte allo Stato corre l'obbligo, in ogni revisione della legge tributaria, di aver riguardo, oltre che alle proprie, anche alle incidenze finanziarie che ne derivano ai Comuni.

Una legge di sgravio come quella prospettata addossa ai Comuni un onere di sensibile portata.

A parziale copertura del costo delle riforme proposte, il progetto contempla il ripristino dell'imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima ufficiale, criterio di valutazione invalso fino al 1954. Le ragioni che nel 1954 militavano in favore del passaggio dalla perequazione alla stima sono tuttora valide. L'imposizione della sostanza immobiliare al valore di perequazione costituisce inequivocabilmente una posizione privilegiata, e come tale ingiustificata, della sostanza immobiliare. Mentre la sostanza mobiliare è tassata al valore di mercato, quella immobiliare è assoggettata all'80 % di un valore convenzionale, che, di regola, è largamente inferiore al valore venale.

La proposta di ritornare all'imposizione sul valore di stima ha suscitato, come già detto, perplessità nel quadro della procedura di consultazione. In particolare sono state esternate preoccupazioni circa i riflessi a carico dei proprietari della casetta unifamiliare. Per non infierire sul piccolo contribuente è stata auspicata l'introduzione di una franchigia di base sul tipo degli esoneri già contemplati nella legge tributaria per altri beni patrimoniali. Ma l'introduzione di nuovi esoneri avvantaggia innanzitutto il grosso contribuente ed è inoltre suscettibile di aumentare le fonti di errore di calcolo in sede di accertamento.

Più efficace appare al Consiglio di Stato l'aggiustamento della scala delle aliquote sulla sostanza. Una dosata riduzione delle aliquote delle classi inferiori assicura al proprietario della casetta la neutralizzazione delle incidenze derivanti dall'imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima. Nel contempo tale misura assume il carattere più generale di provvedimento volto ad alleggerire l'onere fiscale del piccolo e medio risparmiatore, andando parzialmente incontro a chi auspica agevolazioni specifiche per incentivare la formazione del risparmio.

Attraverso questa modifica ci si ripromette un ricupero in ragione di circa 4,8 milioni di franchi. Poichè il passaggio della tassazione degli immobili dal valore di perequazione al valore di stima investe anche le persone giuridiche, al ricupero concorre questa categoria di contribuenti, che annovera, con ripercussioni non insignificanti le aziende idroelettriche costituite nella forma di Partnerwerke.

Per attuare un'omogeneità terminologica, all'art. 25 cpv. 2 il termine « perequazione » è sostituito con la dizione « 80 % del valore di stima ufficiale ».

VI. Art. 42 cpv. 2

La modifica all'art. 42 è dettata dall'esigenza di colmare lacune sorte nell'applicazione del disposto che disciplina la tassazione posticipata dei terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale. Difficoltà sono sorte sulla questione della scelta dell'aliquota e della deduzione dei debiti. Per superare tale difficoltà si propone di accogliere nella legge tributaria il principio, invalso in altri Cantoni, della tassazione posticipata con l'aliquota dell'1%, al lordo dei

debiti. L'applicazione dell'aliquota minima è suscettibile di compensare, per lo più, il fatto di non considerare i debiti.
In armonia con la modifica dell'art. 41 è sostituito il termine « valore di perequazione » con « valore ufficiale di stima ».

VII. Art. 83

Il 21 dicembre 1967 venne modificato l'art. 14 della legge federale sull'utilizzazione delle forze idriche: l'indennità corrisposta a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali venne aumentata a Fr. 4,— (da Fr. 3,—). Questo adeguamento dell'indennizzo federale rende necessaria la modifica dell'art. 83. La nuova formulazione di tale disposto è più elastica e riconosce il principio della devoluzione ai Comuni dell'intera indennità percepita per perdita fiscale dall'Autorità federale. In tal modo si previene l'esigenza di un adeguamento della norma cantonale alle modificazioni della legislazione federale.

VIII. Art. 87 §

All'attuale art. 87 si aggiunge un paragrafo con il quale si trasferisce in sede comunale la disposizione che regola la tassazione posticipata: in tal modo il Comune potrà recuperare inequivocabilmente la tassa immobiliare non percepita secondo il valore fiscale generale al momento in cui vengono meno i presupposti per la continuazione della tassazione al valore di reddito.

IX. Art. 19 lett. c) e art. 20

Nell'art. 19 lett. c) ci proponiamo di correggere un errore di dizione ripreso nel 1966 da analoga norma dell'IDN. L'art. 21, lett. d) IDN nella sua formulazione ufficiale italiana, contiene un errore di traduzione: il termine tedesco « Aufgabe » venne tradotto con « cessione » anziché « cessazione ». L'IDN corresse poi in seguito questo errore, mentre la legge tributaria non ha proceduto al necessario adeguamento.

L'art. 20 secondo la ratio legis dovrebbe proteggere la doppia imposizione degli utili immobiliari conseguiti da aziende aventi l'obbligo di tenere una contabilità. In effetti però, il testo letterale dell'art. 20 attualmente in vigore elimina il contemporaneo assoggettamento all'imposta sul maggior valore e alla legge tributaria dei soli profitti in capitale, cioè di quegli utili conseguiti con l'alienazione di immobili aziendali nel contesto di una continuità di gestione sotto lo stesso titolare. La norma di legge rinvia, nel definire gli utili da proteggere contro la doppia imposizione, al solo articolo 19, cpv. 2, lett. b). Quando per contro il profitto immobiliare è conseguito nell'ambito di una liquidazione o cessione d'azienda, l'utile di liquidazione, nella misura in cui è formato da una parte già tassata attraverso l'imposta sul maggior valore immobiliare, in considerazione della formulazione del disposto di legge in vigore, potrebbe essere soggetto a una doppia imposizione. Una discriminazione fra i due tipi di utile, che economicamente traducono uno scioglimento di riserve occulte, non si giustifica.

L'allineamento è operato inserendo nel testo attuale il rinvio alla lett. c) dell'art. 19 cpv. 2.

X. Art. 28 §

Nell'art. 28 § attuiamo la ricezione nella LT del principio ancorato all'art. 40 cpv. 2 DIN di assoggettare con l'aliquota attenuata tutti i versamenti in capitale, indipendentemente dalla loro natura, corrisposti alla cessazione dei rapporti di servizio, anche quelli che non sono sostitutivi di rendite ricorrenti. Nella sua formulazione attuale l'art. 28 § è applicabile solo nella misura in cui i versamenti di capitale sostituiscono rendite ricorrenti. La prassi costante ha già interpretato la norma cantonale tuttora in vigore in senso

estensivo laddove la dizione rigida del disposto di legge si manifesta particolarmente onerosa.

5. PROPOSTE RELATIVE ALLE MOZIONI E INIZIATIVE PARLAMENTARI

Il progetto che vi sottoponiamo ci offre l'opportunità di prendere posizione — con proposte di evasione definitiva o parziale rispettivamente con risposta interlocutoria — sulle numerose mozioni e iniziative parlamentari aventi per oggetto materia tributaria e tuttora in sospenso.

Riassumiamo la situazione nell'ordine cronologico di presentazione delle varie mozioni (M), iniziative elaborate (IE) e generiche (IG) :

<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Proponente</i>	<i>Genere</i>	<i>Oggetto</i>
1	16. 6.66	on. Monetti	M	Rendite AVS + AI imponibili solo in ragione di 6/10 se il reddito coniugati non supera Fr. 11.000 e 40.000 sostanza; se il reddito celibi non supera franchi 7.000 e sostanza 25.000
2	16. 6.66	on. Staffieri e confirm. (Gr. agrario)	M	Tasse di successione per terreni agricoli
3	12.12.66	on. Pirovano	M	Deduzioni dal reddito : — interessi LCR — versamenti su LCR (Fr. 500,— per persona) — premi assicurazione vita
4	18. 4.67	on. Rossi- Bertoni e confirmatari	M	Modifica legge per alleviare imposta dei frontalieri
5	11.11.68	on. Daddò e confirm.	M	Stima impianti idroelettrici
6			M	Utile aziende idroelettriche
7	3. 2.69	on. Pirovano	IG	Esenzione fino a Fr. 7.680 (coniugati) e Fr. 4.800,— (altri) per tutti i redditi « conseguiti in via di com- pensazione »
8	3. 2.69	on. Pirovano	IE	Aumento deduzioni per tra- sferte, doppia economia do- mestica e oneri assicurativi
9	14. 4.69	on. Maino	IE	Proposta di modifica dei criteri di localizzazione della sostanza mobiliare nei riparti intercomunali
10	14. 4.69	on. Maino	M	Postulato di procedura in materia di imposte alla fonte

<i>N.</i>	<i>Data</i>	<i>Proponente</i>	<i>Genere</i>	<i>Oggetto</i>
11	21. 4.69	on. Rossi-Bertoni	IG	Riprende mozione 18.4.67 sull'alleggerimento dei frontalieri
12	21. 4.69	on. Wyler PST	IE	Riduzione d'imposta per il biennio 1969/70: 10 % con un minimo di Fr. 30,— e massimi di Fr. 100,— limitatamente ai redditi imponibili non superiori a Fr. 20.000,—
13	2. 6.69	on. Tettamanti e confirm.	IE	Esenzione imposta sostanza su Fr. 20.000,— se in LCR o titoli. Esenzione del relativo reddito
14	2. 7.69	Partito socialista	IE	1) Tassazione separata redditi della moglie; 2) Aumenti deduzione spesa trasferte e doppia economia domestica; 3) Imposta speciale supplementare sui redditi della sostanza; 4) Deduzioni: a) premi assicurazione b) spese malattia; 5) Abrogazione deduzione spese figli agli studi; 6) Nuove aliquote; 7) Modifica norme deduzioni per figli; 8) Norme procedura e legge tasse successioni

Seguendo il medesimo ordine esponiamo le proposte (o risposte) del Consiglio di Stato:

ad 1)

Si propone di considerarla liquidata sulla scorta delle modifiche contemplate dal progetto in esame. Il concorso dell'aumento del minimo imponibile con la nuova scala delle aliquote comporta per il contribuente e segnatamente per quello al beneficio di rendite AVS e AI vantaggi ancora più tangibili di quelli contemplati dalla mozione dell'on. Monetti.

ad 2)

I mozionanti mirano a introdurre nella legge sulle tasse di successione una disciplina analoga a quella invalsa ai fini dell'imposta sulla sostanza. I beni

immobili destinati a scopo agricolo dovrebbero soggiacere alla tassa di successione in ragione del loro valore di reddito anzichè in base al valore di stima.

La tassa di successione colpisce il trasferimento di diritti patrimoniali dal de cuius all'erede ed è commisurata all'entità del diritto ereditario.

Ne discende che terreni aventi lo stesso valore intrinseco debbono sottostare in ugual misura alla tassa, indipendentemente dalla loro specifica destinazione. Il valore reale di un terreno è identico tanto per l'erede agricoltore quanto per l'erede che non si dedica alla coltura della terra.

L'esperienza acquisita nell'applicazione dell'art. 42 LT insegna che si è abusato in modo inatteso dell'agevolazione, prevista e introdotta per evitare che la pressione fiscale diventasse motivo di alienazione di fondi e di abbandono dell'attività agricola. L'applicazione della norma è stata fatta valere (con pieno diritto, non lo si contesta) in larga misura per piccole proprietà di insignificante valore ai soli effetti del risparmio di pochi franchi d'imposta che non avrebbero certamente provocato catastrofiche conseguenze sull'economia aziendale.

Si è per contro verificato un aumento sproporzionato e irrazionale di lavoro a carico di una amministrazione già oberata da altri compiti più urgenti e importanti.

Appare inopportuno ripetere anche in sede successoria un trattamento privilegiato che conduce a risparmi di imposta che non trovano seria giustificazione. In nessun caso, negli ultimi anni, l'entità della tassa di successione è stata tale da pregiudicare il futuro dell'azienda.

Si conviene che possono darsi casi, peraltro del tutto eccezionali, in cui non tanto la tassa medesima quanto piuttosto le scadenze per il relativo pagamento e gli interessi moratori rendano problematica o particolarmente gravosa la continuazione dell'esercizio per ragioni di liquidità.

Ma in questi casi, evitando la legalizzazione di evidenti disparità di trattamento, gli obiettivi perseguiti possono essere ugualmente ed efficacemente raggiunti con un sistema di dilazione o rateazione del pagamento.

In via preliminare il Consiglio di Stato ha già dato la sua approvazione a un decreto esecutivo d'applicazione dell'art. 27 LTS contemplante norme intese a mitigare considerevolmente le difficoltà degli eredi nei casi in cui venissero a trovarsi nelle condizioni prospettate dai mozionanti.

L'approvazione definitiva del decreto è subordinata alla liquidazione della mozione Staffieri e confirmatari.

ad 3)

La mozione può considerarsi accolta per quanto riguarda la deduzione dei premi di assicurazione.

Per quanto concerne l'agevolazione del risparmio, si fa riferimento alla mozione Tettamanti (cifra 13) per proporre la non accettazione.

ad 4) e 11)

Entrambe le proposte mirano a un alleviamento dell'imposizione dei frontaliери. L'iniziativa 21 aprile 1969 essendo generica è stata demandata, a norma di regolamento, alla Commissione tributaria, la quale in data 31 gennaio 1970 ha informato il Dipartimento finanze che il proponente acconsente a trattarla nell'ambito del presente messaggio.

I due interventi parlamentari sollecitano l'adozione di aliquote differenziate, postulato che a mente del Consiglio di Stato è intempestivo nella misura in cui interferisce inopportuna nelle trattative in corso fra Svizzera e Italia per un accordo inteso a evitare la doppia imposizione. A prescindere

da questa considerazione politica, si deve osservare che le aliquote applicate ai frontalieri tengono già parzialmente conto della loro particolare situazione essendo ridotte rispetto a quelle in vigore per i contribuenti domiciliati. A parità di reddito, infatti, il contribuente soggetto alla trattenuta alla fonte paga meno rispetto a quello tassato con la procedura ordinaria. Conseguentemente si propone di respingere la proposta in oggetto.

ad 5) e 6)

Le due mozioni si riferiscono ai criteri di stima rispettivamente di imposizione degli utili delle aziende idroelettriche gestite nella forma di « Partnerwerke ». In data 13 aprile 1970 le mozioni sono state riprese da un'iniziativa generica presentata dai medesimi deputati a nome del gruppo conservatore e demandata, a norma di regolamento, alla Commissione tributaria.

Il problema di una più incisiva imposizione di queste società preoccupa il Consiglio di Stato.

Laboriose trattative condotte dal Dipartimento finanze con i singoli contribuenti hanno permesso negli anni scorsi, e ancora recentemente, di conseguire non trascurabili vantaggi fiscali che vanno largamente oltre la stretta e rigorosa applicazione delle norme in vigore. E, sempre recentemente, le direzioni di queste società hanno dichiarato piena disponibilità per ulteriori concessioni. In queste condizioni non sembra prudente, almeno sin quando non sono date alte probabilità di esito favorevole, ricorrere a provvedimenti unilaterali suscettibili di pregiudicare sia i vantaggi già acquisiti sia le buone premesse che si pongono in vista di future trattative. Non ci sembra che nell'esame della complessa problematica lo Stato possa tranquillamente ignorare che è a sua volta interessato a queste società.

Per altro verso, a dimostrazione che l'Esecutivo non è insensibile alle reiterate sollecitazioni, è da dire che contatti sono stati presi e sono tuttora in corso con altri Cantoni in cui si pongono, per la presenza di Partnerwerke, analoghi problemi (Uri, Vallese, Grigioni e Berna) e ciò per esaminare le possibilità di perfezionare in tutti gli aspetti (relativamente cioè al reddito e alla sostanza) l'imposizione di questi contribuenti nella consapevolezza che in presenza di una giurisprudenza sfavorevole del Tribunale federale, un'azione comune, concordata e concertata, abbia maggiori probabilità di successo che non una isolata.

E' vero che la giurisprudenza federale si riferisce soltanto ai criteri di imposizione dell'utile e quindi a un solo aspetto del problema. E' però altrettanto vero che i due aspetti sono intimamente connessi e non possono essere disgiunti nel loro esame e nella ricerca di soluzioni in quanto l'obiettivo è comune e identici sarebbero i riflessi di eventuali modifiche per il soggetto fiscale.

Abbastanza significativo a questo riguardo è il fatto che (per tutti i Cantoni interessati) l'imposizione sulla sostanza è andata man mano perdendo il carattere di complementarietà per assumere, in un rapporto sovvertito, quello di imposizione principale. Il tutto in contraddizione con i principi di fondo del nostro sistema fiscale.

E per finire è pure da rilevare come una qualunque innovazione in questa materia non potrebbe prescindere da una attenta analisi dei suoi riflessi nel campo del riparto intercomunale: le norme che disciplinano questo riparto dovranno necessariamente essere rivedute.

I problemi dovendo ancora essere meditati, si ritiene che non sono ancora dati gli elementi per la formulazione di proposte concrete. Le mozioni restano sospese, a meno che le conclusioni della Commissione tributaria sulla iniziativa non siano tali da renderle prive di oggetto.

ad 7)

L'iniziativa dell'on. Pirovano postula l'assoggettamento limitato dei cosiddetti redditi di compensazione, in urto al principio della generalità dell'imposta. Le stesse considerazioni che non permettono di agevolare unilateralmente i beneficiari di rendite AVS suggeriscono di non aderire alla proposta dell'onorevole Pirovano. Peraltro una parte dei redditi per i quali è postulata la franchigia rappresenta un'integrazione e non una sostituzione del reddito del lavoro: tali redditi non possono usufruire di un regime fiscale preferenziale senza cadere nell'assurdo di agevolare coloro che si astengono dall'esercitare un'attività lucrativa.

Di conseguenza si propone la non accettazione dell'iniziativa.

ad 8)

Riteniamo che l'iniziativa possa considerarsi liquidata in quanto il progetto in esame tiene compiutamente conto delle proposte dell'on. Pirovano.

ad 9)

L'iniziativa mira a modificare i criteri di localizzazione della sostanza mobiliare nei riparti intercomunali nel senso di conferire maggior peso al potere di imposizione dei Comuni di situazione di sostanza immobiliare rafforzando conseguentemente il principio della «lex rei sitae».

Le norme di riparto intercomunale si ispirano essenzialmente alla prassi intercantonale. Questo accostamento risponde a un precetto di semplificazione amministrativa e di economicità cui oggi lo Stato non può più ragionevolmente sottrarsi.

Secondo la pratica del Tribunale federale in materia di doppia imposizione intercantonale, i crediti garantiti da pegno immobiliare fanno parte della sostanza mobiliare e sono imponibili al luogo di domicilio del creditore. La regolamentazione proposta, intesa a riconoscere al Comune di situazione del pegno il diritto all'imposizione dei crediti ipotecari iscritti a registro creditori, è contraria al diritto intercantonale e alle disposizioni inserite dalla Svizzera nelle convenzioni internazionali intese a evitare la doppia imposizione. Essa costituirebbe motivo di confusione poichè inserirebbe nella legge tributaria un principio estraneo a quello ricorrente nei rapporti intercantionali e internazionali, e di conseguenza suscettibile di originare errori in sede di pratica applicazione. L'imposta diretta sul reddito e sulla sostanza non fonda sul principio dell'equivalenza in forza del quale il tributo fiscale deve commisurarsi al vantaggio individuale ritratto dal singolo soggetto dalle pubbliche istituzioni.

L'imposta «è percepita senza condizioni» (cfr. STF 95-I-506): non si può quindi costruire una correlazione fra la stessa e i servizi o i vantaggi particolari forniti dallo Stato.

Peraltro il Comune è compensato per i suoi oneri dal prelievo della tassa immobiliare, riscossa al lordo dei debiti ipotecari e pertanto non pregiudicata dalla crescente diffusione del credito ipotecario.

Per questi motivi si propone di respingere l'iniziativa.

ad 10)

Il mozionante on. Maino invita il Consiglio di Stato ad obbligare il datore di lavoro a comunicare all'Autorità comunale l'entità delle trattenute sul guadagno effettuate a carico dei propri dipendenti.

La proposta, se accettata, accollerebbe un lavoro supplementare di rilevante peso agli imprenditori e, di riflesso, all'ufficio imposta alla fonte. I primi potrebbero di conseguenza chiedere un adeguamento dell'indennizzo per le prestazioni supplementari; l'Autorità fiscale avrebbe da registrare un au-

mento di richiami agli inadempienti, una più laboriosa distribuzione dei moduli, commisurata alle singole esigenze dei contribuenti. Se l'ufficio imposta alla fonte dovesse assumere per intero il compito della comunicazione di dettaglio, sarebbe indispensabile un aumento del personale, la dotazione delle apparecchiature per la riproduzione dei rendiconti con una conseguente spesa di proporzioni assai elevate da ripartirsi fra Cantone e Comuni. Nella prospettiva di queste difficoltà, il Consiglio di Stato non intende scostarsi dalla procedura invalsa.

Il sistema della trattenuta dell'imposta alla fonte si contraddistingue per la sua economicità di riscossione e per la speditezza dell'apparato burocratico. Dall'introduzione della trattenuta alla fonte l'amministrazione cantonale delle contribuzioni non ha avvertito difficoltà e inconvenienti degni di rilievo con i Comuni: divergenze vennero appianate rapidamente dall'ufficio imposta alla fonte che ha sempre dato libero accesso ai rappresentanti dei Comuni desiderosi di accertare l'esatta ripartizione dei tributi.

Si propone pertanto di respingere la mozione.

ad 12)

L'iniziativa postula, per il biennio 1969/70, la concessione di uno sgravio sull'imposta sul reddito dovuta dalle persone fisiche con un reddito imponibile non superiore a Fr. 20.000,— in ragione del 10 %, ritenuto un minimo di Fr. 30,— e un massimo di Fr. 100,—. Questo sgravio, proposto per eliminare la progressione a freddo, appare prematuro per due ordini di ragioni: innanzitutto le aliquote d'imposta sul reddito risalgono al 1. gennaio 1967 e sono quindi state applicate unicamente per il biennio 1967/68. Il rincaro con il connesso rialzo nominale dei redditi intervenuto nel frattempo non ha assunto dimensioni tali da rendere le aliquote inadeguate rispetto al costo della vita, tanto più che quest'ultime sono state calcolate scontando l'immediato successivo svilimento della moneta.

Inoltre, un considerevole incremento dei redditi è stato notato solo nel 1969, quando gli enti pubblici hanno provveduto ad adeguare le retribuzioni. Questo aggiornamento salariale si rifletterà poi nelle tassazioni del biennio 1971/1972: trattandosi però di un aumento reale, il fenomeno non può dar luogo automaticamente a una correzione delle aliquote.

Il provvedimento proposto non appare peraltro adatto a conseguire lo scopo prefisso dai suoi promotori. Nelle basse categorie di reddito lo sgravio proposto eccede in larga misura gli effetti della progressione a freddo, così da assumere l'aspetto di una vera e propria modifica della scala delle aliquote. Negando la riduzione ai redditi imponibili superiori a Fr. 20.000,— si misconosce che le conseguenze dell'aumento nominale dei redditi si estendono a tutte le categorie di reddito, senza limitazioni di sorta.

Per di più, l'iniziativa è stata proposta a biennio inoltrato, quando a carico di una vasta cerchia di contribuenti, qual è quella degli assoggettati alla fonte, l'imposta era già stata riscossa in base alle aliquote contemplate dalla legge: nei loro confronti non è pensabile una retroattività, avendo essi già soluto la loro imposta.

Non potrebbe perciò essere attuata senza suscitare crasse disparità di trattamento.

Per queste considerazioni si propone la reiezione dell'iniziativa.

ad 13)

L'iniziativa Tettamanti (e analogamente la mozione Pirovano n. 3) muove dall'intento di stimolare il risparmio attraverso provvedimenti di natura fiscale.

Le misure proposte dovrebbero consistere in una limitata riduzione dal red-

dito degli interessi sui libretti bancari, dei versamenti sui libretti di risparmio nominativi e in un aumento dell'esonero attuale concesso sull'imposta sulla sostanza. Ogni agevolazione fiscale in favore del risparmio deve ripromettersi l'aumento del risparmio globale.

Ora, secondo la Commissione di esperti incaricata dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane per studiare le opportune misure per favorire il risparmio, le agevolazioni fiscali non contribuiscono tangibilmente a promuovere la formazione del risparmio.

Recenti rilievi statistici avrebbero dimostrato che i Cantoni che conoscono la deduzione per interessi sui libretti di risparmio denotano una formazione di risparmio inferiore a quella dei Cantoni senza deduzione. Il costo dei provvedimenti suggeriti, espresso in minor gettito e in maggiori spese amministrative, non sarà proporzionato al risparmio supplementare ottenuto.

Per quanto attiene alla specifica proposta volta a ottenere la deduzione dei versamenti sui libretti di risparmio, va sottolineato che essa è idonea ad aprire le porte a una evasione fiscale legalizzata. Fintanto che non si potrà filtrare attraverso le maglie del segreto bancario l'Autorità fiscale non potrà accertare se il versamento è il frutto del risparmio effettivo del periodo di computo o se proviene da impieghi patrimoniali precedentemente sottratti all'imposizione. In questo caso si premierebbe l'evasore fiscale con una riduzione dell'imposta sul reddito. Per di più, perchè l'operazione abbia un senso, si imporrebbero altri (impossibili) controlli per accertare che il reddito risparmiato resti effettivamente tale.

A prescindere dalle difficoltà obiettive delle predette irrinunciabili verifiche, la somma di lavoro che esse comporterebbero non potrebbe in alcun caso essere sopportata dall'amministrazione senza gravissimi inconvenienti. In ultima analisi la deduzione proposta si tradurrebbe in una deduzione generale. Con la revisione del 1966 venne aumentato l'esonero sui libretti di risparmio, estendendolo alle obbligazioni svizzere. Un'estensione di quest'esonero all'ora attuale contrasterebbe in modo sin troppo evidente con la proposta di assoggettare gli immobili al valore di stima, formulata fra l'altro per promuovere la parificazione dei criteri di valutazione della sostanza.

La già illustrata correzione della scala delle aliquote sulla sostanza costituisce peraltro un alleggerimento della imposizione della piccola sostanza e s'inquadra nello spirito dei promotori degli atti parlamentari.

Per questi motivi l'iniziativa non può essere accolta.

ad 14)

Sull'iniziativa 2 luglio 1969 del Partito socialista, di ampia portata e concernente le diverse leggi del nostro assetto tributario, si osserva:

1. *Modificazione della legge tributaria*

1.1. Nella misura in cui l'iniziativa ha per oggetto la deduzione per spese professionali, oneri assicurativi, figli minorenni e persone a carico è da ritenersi evasa con le proposte e controproposte del presente messaggio.

1.2. *Sull'imposizione separata del reddito del lavoro della moglie* il Consiglio di Stato si è già diffuso con il messaggio 31 dicembre 1957. Ancora una volta, riprendendo motivi che non hanno per nulla perso validità e attualità, ci si deve opporre fermamente al tentativo di rompere il principio dell'unità di tassazione dei coniugi in costanza di matrimonio. Infatti la tassazione separata del reddito della moglie contrasta con il concetto di parità di trattamento.

Amnesso come principio fondamentale la commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva e riconosciuta l'unità economica della

famiglia, è pacifico che ad ugual reddito deve rispondere ugual aggravio indipendentemente dalla fonte del reddito e dal numero dei soggetti che concorrono alla sua formazione.

La forza economica della famiglia non dipende né da chi consegue il reddito né dalla sua provenienza. La tassazione separata sgraverebbe quelle famiglie in cui entrambi i coniugi ritraggono un reddito dal lavoro e lascerebbe inalterato l'onere di quelle in cui la moglie è dedita all'economia domestica e alla cura dei figli. La tassazione separata riserverebbe delle conseguenze finanziarie tali da rendere necessaria la revisione delle aliquote senza peraltro risolvere il problema dell'imposizione della famiglia, ma al contrario aggravandolo. A parità di reddito la differenza dell'onere fiscale fra famiglie in cui entrambi i coniugi concorrono con il loro lavoro a far fronte alle spese della economia domestica e famiglie che vivono con il reddito di un solo coniuge sarebbe dell'ordine del 20-30%. Una tale discriminazione è insostenibile e iniqua.

Per queste ragioni abbiamo preferito introdurre nella LT una deduzione speciale dal reddito del lavoro della moglie.

- 1.3. *Per quanto riguarda la deduzione percentuale a favore di redditi provenienti da attività lucrativa dipendente ed esattamente accertati, la nostra legislazione è all'avanguardia. Infatti, in nessun altro Cantone si riscontra una deduzione globale così massiccia quanto quella riconosciuta attualmente dalla LT.*

Dopo il Ticino, il Cantone più generoso è Uri con una deduzione modesta del 15% fino a un massimo di Fr. 2.000.—.

Le considerazioni che indussero nel 1962 (cfr. messaggio 8 maggio 1962) a non accogliere analoghi postulati sono ancor oggi del tutto pertinenti.

Infine, l'allegato grafico n. 18 conferma che il Ticino vanta, relativamente all'assoggettamento del reddito del lavoro, i più elevati minimi di imponibilità sia per coniugati sia per celibi.

Anche su questo oggetto l'iniziativa non può essere accolta.

- 1.4. *Né può essere accettata la proposta tendente alla deduzione delle spese mediche e dentarie.*

Fra le spese non deducibili dal reddito figurano quelle che il contribuente deve sostenere per sé e per la sua famiglia, denominate comunemente spese di sostentamento, le quali abbracciano anche le spese per la salvaguardia e il ripristino della salute. Per definizione queste spese non costituiscono una decurtazione del reddito, ma il suo consumo. Secondo un principio fondamentale del diritto fiscale, dal reddito lordo possono essere ammesse in deduzione unicamente le spese direttamente necessarie al suo conseguimento. Ogni altra deduzione rappresenta un corpo estraneo all'ordinamento fiscale suscettibile di appesantire la già complessa e laboriosa procedura di accertamento. La consapevolezza dell'inefficacia delle agevolazioni proposte ad attuare lo scopo perseguito unitamente alle considerazioni d'ordine tecnico surriferite inducono il Consiglio di Stato ancor oggi, così come nel 1962, a ravvisare nell'istituto del condono il provvedimento più idoneo a mitigare sacrifici finanziari dipendenti da cure mediche e dentarie. Il condono presenta innanzitutto il vantaggio della tempestività e dell'immediatezza, garantendo l'alleviamento dell'onere fiscale al momento in cui maggiormente se ne avverte il bisogno.

Ma il pregio forse più significativo dell'istituto è quello, irrealizzabile con il sistema della deduzione, di consentire l'alleggerimento delle imposte anteriori (arretrate) rispetto al momento in cui è intervenuta la cura medica. La deduzione dall'imponibile comportante (an-

che per il giuoco delle aliquote) uno sgravio di scarsa consistenza proprio nei confronti delle categorie che maggiormente si vorrebbero agevolare, avrebbe comunque effetti tardivi perchè necessariamente rinviata al successivo biennio di tassazione. Conseguentemente il ricorso al condono si renderebbe comunque indispensabile.

E' ancora da dire che tanto il Dipartimento finanze, nei limiti delle sue competenze, quanto il Consiglio di Stato, applicano nel giudizio sui casi di disagio originati da malattie, una politica di larga comprensione.

Per le altre categorie di reddito infine, la deduzione dal reddito si tradurrebbe in sgravi elevati quanto ingiustificati dalla mancanza dei presupposti d'ordine sociale che ispirano il provvedimento proposto.

L'entità dei condoni negli ultimi 5 anni è desumibile dallo specchio seguente :

	<i>Istanze accolte</i>	<i>Importo condonato</i>
	n.	Fr.
1965	674	258.817,—
1966	615	176.535,—
1967	463	182.852,—
1968	500	213.826,—
1969	526	291.866,—

1.5. Per quanto riguarda l'abrogazione della norma concernente la *deduzione degli oneri per i figli agli studi*, sembra al Consiglio di Stato che le esperienze sin qui raccolte (il sistema è in vigore infatti soltanto dal 1. gennaio 1967) siano ancora insufficienti per preavvisarla favorevolmente.

1.6. Sempre nell'ambito della legge tributaria, l'iniziativa socialista postula un'estensione della *progressione* e l'istituzione di una *soprattassa sul reddito della sostanza*.

Le scale delle aliquote attuali risalgono al 1966: allora venne rafforzata la progressione e aumentata l'aliquota massima. Il Consiglio di Stato non reputa che nel frattempo siano intervenuti fatti nuovi suscettibili di legittimare una ristrutturazione completa della chiave di distribuzione dell'onere fiscale. Un inasprimento fiscale per le classi alte di reddito è, almeno per il momento, sconsigliabile. La politica fiscale degli ultimi anni ha sempre perseguito un duplice scopo: quello di conferire al nostro ordinamento un alto grado di socialità e quello di salvaguardare la competitività intercantonale.

Nell'ordinamento fiscale svizzero, caratterizzato dalla presenza di 25 sovranità fiscali autonome, quest'ultima finalità è comune a tutti i Cantoni.

Le statistiche ufficiali attestano che il nostro Cantone si colloca all'ottavo posto nella graduatoria dei Cantoni più onerosi per un reddito lordo di Fr. 100.000,— e al nono per un reddito lordo di franchi 200.000,—. Anche se l'indice d'aggravio ponderato è leggermente inferiore alla media svizzera, è del tutto infondata la pretesa che il Ticino usi particolare magnanimità nei confronti dei beneficiari di alti redditi.

La stratificazione dei redditi, desumibile dalle tabelle 1, 6 e 7 nonché dal grafico n. 16 in appendice, riflette una distribuzione dei contribuenti assai precaria che dà poco agio alla manovrabilità delle aliquote nelle alte categorie. Nel 1968 il 25 % del gettito dell'imposta sul reddito proveniva da 1.428 contribuenti (1,2 % dei casi rilevati) con redditi superiori a Fr. 50.000,—.

I 343 contribuenti con redditi eccedenti i Fr. 100.000,— pagavano, sem-

pre nel 1968, Fr. 6.780.000,— di imposta cantonale sul reddito : in altre parole, lo 0,3 % dei contribuenti concorreva alla formazione del 15,3 % del gettito.

Da questi raffronti possiamo dedurre che, a giusta ragione, la cerchia dei contribuenti più abbienti sopporta l'onere fiscale più elevato.

In questo contesto s'inserisce anche il discorso dell'inasprimento delle aliquote della tassa di successione, che è imposta integrativa dell'imposta sul reddito. Qui siamo largamente svantaggiati rispetto ai Cantoni svizzeri, in particolare quelli di maggior attrazione residenziale. Non solo per quanto attiene alle aliquote, ma in special modo con riferimento agli assi successori colpiti dalle imposte. Oltre ai quattro Cantoni che non conoscono le tasse di successione, altri 7 non colpiscono l'asse diretto (genitori - figli), mentre le tasse ticinesi sono le più elevate dopo Zurigo.

Inoltre, il Ticino è fra i pochi Cantoni che tassano le successioni fra coniugi, con una pressione che lo distanzia ragguardevolmente dagli altri.

A questo proposito va ricordato che nell'ambito della modifica dell'ordinamento delle finanze federali, tuttora in atto, è contemplato un inasprimento per le classi di reddito più elevate. Misura cui il nostro Cantone ha dato la propria incondizionata adesione e dalla quale trarrà indirettamente un beneficio per effetto della partecipazione al gettito dell'IDN.

Le classi più alte di reddito, fra cui si annoverano generalmente le più grosse sostanze immobiliari, sono poi anche le più colpite dal passaggio dalla perequazione alla stima.

Queste riflessioni inducono a soprassedere per il momento al proposito di inasprimento delle scale delle aliquote sul reddito.

Ma il Consiglio di Stato reputa inopportuno il momento anche per un'altra e fors'anche determinante ragione. E precisamente quella che attiene agli sforzi che mirano a rafforzare la reciproca fiducia fra fisco e contribuente, sollecitati e conclamati nell'ambito della propaganda per il buon esito dell'amnistia fiscale. In quella sede e senza mezzi termini sono stati dati affidamenti tali che non devono andare delusi.

Sembra quindi più giusto attendere le risultanze dell'amnistia per sapere se il contribuente ha risposto a questi affidamenti e a queste promesse con concreta disponibilità e se per effetto di questa disponibilità non possa pretendere che lo Stato rispetti certi suoi impegni proprio nel momento in cui si pretende acuta la crisi di sfiducia nei rapporti cittadino-autorità.

Anche la soprattassa sul reddito della sostanza non può essere ammessa : alle ragioni già esposte si aggiunge quella per cui un'imposizione del genere assumerebbe il carattere punitivo del risparmio. Già si è detto delle agevolazioni nel senso che non sono necessariamente stimolatrici del risparmio. Ma ciò esclude che, proprio all'inverso, lo si debba mortificare e scoraggiare con grave pregiudizio per la formazione del capitale.

2. Modificazione della legge di procedura tributaria

Le riforme proposte esulano dall'ambito della presente revisione che è limitata alla sola legge tributaria : esse dovranno essere esaminate e trattate in separata sede. Anche il Consiglio di Stato reputa necessaria una revisione completa della LPT e in tal senso sono in corso studi.

Si propone perciò, in quanto l'iniziativa ha per oggetto problemi di procedura, di confermarla iscritta al ruolo degli atti parlamentari pendenti.

3. Modificazione della legge sulle tasse di successione

Le proposte contenute nell'iniziativa concernenti la legge sulle tasse di successione saranno considerate al momento in cui sarà approntato in via definitiva il progetto di revisione della legge sulle tasse di successione, attualmente in fase di studio presso il Dipartimento delle finanze.

In sintesi il Consiglio di Stato prende posizione per lo stralcio, in quanto accolte attraverso le proposte del messaggio o in quanto respinte con le singole motivazioni, di tutte le proposte parlamentari di cui al precedente elenco, ad eccezione delle seguenti :

- n. 5 e 6, on. Daddò e confirmatari, che restano in sospenso per ulteriore e più approfondito esame, nonchè per il fatto di essere in tutta la loro estensione praticamente surrogate dall'iniziativa generica 13 aprile 1970 demandata alla Commissione tributaria ;
- n. 14, che resta pure in sospenso limitatamente alle proposte di revisione della LPT e della LTS.

6. CONCLUSIONI

Le tabelle e i grafici allegati forniscono ragguagli di dettaglio a completazione dei chiarimenti esposti.

La revisione proposta dovrebbe entrare in vigore con il 1. gennaio 1971 : le nuove norme si applicheranno perciò la prima volta alle tassazioni del biennio 1971/1972, basato sul periodo di computo 1969/1970.

La revisione che, richiamandoci alle considerazioni espostevi, vi raccomandiamo di approvare, è solo apparentemente di poco momento. Lo conferma in termini eloquenti :

- il costo che si aggira, per Cantone e Comuni, sui 16.000.000,— di franchi, attenuabili a 11.000.000,— con il ricupero dell'imposta sulla sostanza immobiliare ;
- il fatto che si tratta di revisione esclusivamente di sgravio per le stratificazioni di redditi modesti. Il cumulo delle modifiche (aliquote, deduzioni per i figli, per oneri assicurativi, per spese professionali), comporta sgravi vistosissimi (cfr. tabelle n. 8-11/15 in allegato) ;
- l'alto numero di contribuenti, largamente superiore a 100.000, imposto per un reddito inferiore a Fr. 20.000,— beneficiante del ritocco delle aliquote ;
- l'aumento considerevole (di oltre 2/3 circa) del minimo imponibile della imposta sul reddito, grazie al quale il nostro Cantone va a precedere, e nettamente, in graduatoria, tutti i Cantoni svizzeri, conferendo alla sua legislazione tributaria una invidiabile preminenza dal profilo sociale.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

F. Ghisletta

p. o. Il Cancelliere :

A. Crivelli

Allegati

- A. Disegno di legge che modifica alcuni articoli della legge tributaria dell'11 aprile 1950 e successive modificazioni fino al 24 marzo 1966.
- B. Disegno di legge del 13 novembre 1957 per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate ; modificazione.
- C. Disegno di legge del 25 novembre 1936 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze d'acqua) ; modificazione.
- D. Tabelle e grafici :
 1. Stratificazione del reddito imponibile delle persone fisiche ;
 2. Ripercussioni finanziarie della modifica delle deduzioni per oneri professionali (calcolo induttivo) ;
 3. Ripercussioni finanziarie dell'aumento del massimo deducibile per oneri assicurativi : celibi ed equiparati ;
 4. Ripercussioni finanziarie dell'aumento del massimo deducibile per oneri assicurativi : coniugati ed equiparati ;
 5. Ripercussioni finanziarie dell'aumento della modifica della deduzione per figli ;
 6. Ripercussioni finanziarie dell'aumento del minimo esente e della modifica della scala delle aliquote : celibi ed equiparati ;
 7. Ripercussioni finanziarie dell'aumento del minimo esente e della modifica della scala delle aliquote : coniugati ed equiparati ;
 8. Ripercussioni finanziarie delle modifiche della legge tributaria, per categorie di reddito ;
 9. Ripercussioni finanziarie dell'imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima ;
 10. Ripercussioni finanziarie dell'imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima e all'aggiustamento della scala delle aliquote ;
 11. Effetti delle modifiche della legge tributaria : celibi ;
 12. Coniugati senza figli ;
 13. Coniugati con 1 figlio ;
 14. Coniugati con 2 figli ;
 15. Coniugati con 4 figli ;
 16. Grafico : imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche 1968 ;
 17. Grafico : onere fiscale del reddito del lavoro ;
 18. Grafico : inizio dell'imponibilità ;
 19. Grafico : onere fiscale dell'imposta sul reddito : celibi ;
 20. Grafico : onere fiscale dell'imposta sul reddito : coniugati senza figli.

Disegno di

LEGGE

che modifica alcuni articoli della legge tributaria dell'11 aprile 1950
e successive modificazioni fino al 24 marzo 1966

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 maggio 1970 n. 1645 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — La legge tributaria dell'11 aprile 1950 e successive modificazioni fino al 24 marzo 1966 è modificata o completata come segue :

Art. 18

Il reddito degli impiegati e operai a stipendio o salario esattamente accertato, compresi i redditi del lavoro elencati alla lettera b) dell'articolo precedente, è soggetto all'imposta nella sola ragione di 8/10, con un massimo di deduzione di Fr. 4.000,— per contribuente quando l'ammontare del reddito stesso sia comprovato in tutte le sue componenti mediante ineccepibili attestazioni delle fonti da cui derivano.

**Deducibilità
dal reddito
del lavoro**

Dal reddito del lavoro dipendente della moglie, conseguito al di fuori di un'azienda familiare, è deducibile inoltre un importo pari al 10 %, al massimo Fr. 1.000,—.

§ Dal reddito lordo dei salariati o stipendiati che sono costretti per ragioni di lavoro a tenere una doppia economia domestica o a esercitare la loro attività lucrativa a notevole distanza dal luogo di domicilio, e sempre che non ricevano indennizzi di trasferta, sono inoltre dedotte, entro i limiti fissati dal Consiglio di Stato :

- a) le spese causate in più dai pasti presi fuori casa, da pernottamenti e dal lavoro a squadre,
- b) le spese di trasporto dal luogo di domicilio a quello di lavoro.

Art. 19, cpv. 2, lett. c)

I benefici di liquidazione in caso di cessazione o di alienazione di un'azienda o di trasferimento della stessa fuori Cantone, i guadagni risultanti dalla cessione di clientela, ecc.

Art. 20

Gli utili immobiliari di cui all'art. 19, cpv. 2, lett. b) e c) non sono tassati per la parte già colpita attraverso la legge concernente l'imposta sul maggior valore immobiliare, ad eccezione di quella corrispondente agli ammortamenti concessi negli anni precedenti, sui quali non furono pagate le imposte sul reddito. L'aliquota relativa sarà determinata tenendo conto del numero degli anni durante i quali gli ammortamenti furono costituiti.

**Profitti
immobiliari**

Art. 25, cpv. 2

Gli ammortamenti sugli immobili sono ammessi fino a concorrenza dell'80 % del valore di stima ufficiale; sugli altri elementi di sostanza, fino a concorrenza del valore minimo reperibile.

Art. 28 §

Per i versamenti di capitale ricevuti in luogo di prestazione ricorrente o di indennità per danni permanenti e per i versamenti di capitale corrisposti alla cessazione dei rapporti di servizio, l'imposta è calcolata, tenuto conto degli altri redditi, con l'aliquota che sarebbe applicabile se invece del versamento di un capitale o della indennità fosse corrisposta una rendita annuale.

Art. 31

Deducibilità generali

Dal reddito netto accertato in base alle disposizioni precedenti sono inoltre deducibili per i soggetti imponibili ai sensi dell'art. 8 cifra 1, in quanto non già altrimenti computati:

- a) invariato
- b) invariato
- c) i premi di assicurazione sulla vita, contro gli infortuni, malattie, i contributi di assicurazione contro la disoccupazione, i contributi alle casse pensioni e casse di previdenza, fino a un massimo di Fr. 1.300,— per i celibi e Fr. 2.000,— per i coniugati.
- § invariato

Art. 34

Deduzione per figli e persone a carico

Dal reddito netto sono deducibili Fr. 700,— per ogni figlio al disotto dei 20 anni senza attività lucrativa e per ogni persona invalida o ricoverata al cui sostentamento il contribuente provvede.

Al contribuente con figli che fino al venticinquesimo anno di età completano il ciclo di scuola secondaria superiore, oppure seguono studi di ordine accademico o di perfezionamento professionale è concessa una deduzione fino a Fr. 3.000,— per figlio se non ha percepito assegni o borse di studio. Analogo trattamento è riservato al contribuente con figli che seguono corsi professionali fuori Cantone o che, per giustificati motivi, seguono nel Cantone scuole secondarie pubbliche fuori dal proprio domicilio.

Determinante è la situazione al 1. gennaio del primo anno del biennio di tassazione o all'inizio dell'assoggettamento. Le persone imponibili conformemente all'art. 8 cifra 3 non hanno diritto alle deduzioni.

Il Consiglio di Stato fisserà le modalità di applicazione del cpv. 2.

Art. 35

Aliquote per il reddito:
a) coniugati

L'imposta annua sul reddito per i contribuenti coniugati oppure vedovi o divorziati con prole affidata e con economia domestica propria, è pagata per categorie in base ai tassi seguenti:

Categorie	Aliquota Imposta dovuta Aliquota di ogni per il reddito effettiva del categoria massimo di massimo di ogni categoria categoria		
	%	Fr.	%
Fino a Fr. 4.999	—	0,—	—
a Fr. 5.000	—	20,—	0,400
da Fr. 5.100 a Fr. 6.000	6	80,—	1,333
da Fr. 6.100 a Fr. 7.000	6,5	145,—	2,071
da Fr. 7.100 a Fr. 8.000	7	215,—	2,687
da Fr. 8.100 a Fr. 9.000	7,5	290,—	3,222
da Fr. 9.100 a Fr. 11.000	8	450,—	4,091
da Fr. 11.100 a Fr. 13.000	8,5	620,—	4,769
da Fr. 13.100 a Fr. 16.000	9	890,—	5,563
da Fr. 16.100 a Fr. 20.000	9,5	1.270,—	6,350
da Fr. 20.100 a Fr. 25.000	10	1.770,—	7,080
da Fr. 25.100 a Fr. 30.000	11	2.320,—	7,733
da Fr. 30.100 a Fr. 40.000	12	3.520,—	8,800
da Fr. 40.100 a Fr. 53.000	13	5.210,—	9,830
da Fr. 53.100 a Fr. 79.000	14	8.850,—	11,202
da Fr. 79.100 a Fr. 100.000	15	12.000,—	12,000

Il reddito superiore a Fr. 100.000,— è imposto al 12 per cento.
Il reddito inferiore a Fr. 5.000,— è esente da imposta.

§ Le frazioni di reddito inferiori a Fr. 100,— non sono computate.

Il prontuario allegato alla presente legge stabilisce su queste basi l'imposta sul reddito da Fr. 5.000,— a Fr. 100.000,—.

Art. 36

L'imposta annua sul reddito, per gli altri contribuenti è pagata per categorie in base ai tassi seguenti: b) altri contribuenti

Categorie	Aliquota Imposta dovuta Aliquota di ogni per il reddito effettiva del categoria massimo di massimo di ogni categoria categoria		
	%	Fr.	%
Fino a Fr. 3.499	—	0,—	—
a Fr. 3.500	—	17,50	0,500
da Fr. 3.600 a Fr. 5.000	5	92,50	1,850
da Fr. 5.100 a Fr. 6.000	5,75	150,—	2,500
da Fr. 6.100 a Fr. 7.000	6,50	215,—	3,071
da Fr. 7.100 a Fr. 8.000	7,25	287,50	3,593
da Fr. 8.100 a Fr. 9.000	8	367,50	4,083
da Fr. 9.100 a Fr. 12.000	8,75	630,—	5,250
da Fr. 12.100 a Fr. 16.000	9,50	1.010,—	6,312
da Fr. 16.100 a Fr. 20.000	10,25	1.420,—	7,100
da Fr. 20.100 a Fr. 30.000	11	2.520,—	8,400
da Fr. 30.100 a Fr. 40.000	12	3.720,—	9,300
da Fr. 40.100 a Fr. 53.000	13	5.410,—	10,270
da Fr. 53.100 a Fr. 79.000	14	9.050,—	11,455
da Fr. 79.100 a Fr. 100.000	15	12.200,—	12,200

Il reddito superiore a Fr. 100.000,— è imposto al 12,2 per cento.
Il reddito inferiore a Fr. 3.500,— è esente da imposta.

§ Le frazioni di reddito inferiori a Fr. 100,— non sono computate.

Il prontuario allegato alla presente legge stabilisce su queste basi l'imposta sul reddito da Fr. 3.500,— a Fr. 100.000,—.

Art. 41, cpv. 1

**Valore di stima
ufficiale**

Gli immobili e loro accessori situati nel Cantone sono imposti per il valore di stima ufficiale, riservati gli art. 42 e 43.

Art. 42, cpv. 2

Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale si rivela superiore a Fr. 2,— il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale sarà colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che sarà calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con la aliquota dell' 1‰.

Art. 51

**Aliquote
per la sostanza**

L'imposta sulla sostanza è prelevata per categorie nelle porzioni seguenti :

Categorie		Aliquota di ogni categoria	Imposta dovuta per la sostanza massima di ogni categoria	Aliquota effettiva del massimo di categoria
da Fr.	a Fr.	‰	Fr.	‰
1.000	50.000	0,5	25,—	0,500
51.000	100.000	1,0	75,—	0,750
101.000	150.000	1,5	150,—	1,000
151.000	300.000	2,0	450,—	1,500
301.000	550.000	2,5	1.075,—	1,954
551.000	850.000	3,0	1.975,—	2,323
851.000	1.000.000	3,5	2.500,—	2,500

La sostanza superiore a Fr. 1.000.000,— è imposta al 2,5 per mille.

La sostanza inferiore a Fr. 10.000,— è esente dall'imposta.

§ Le frazioni di sostanza inferiori a Fr. 1.000,— non sono computate.

Il prontuario allegato alla presente legge stabilisce su queste basi l'imposta sulla sostanza da Fr. 10.000,— a Fr. 1.000.000,—.

Art. 83

**Risarcimento
perdite fiscali**

I Comuni dove hanno sede imprese idroelettriche esenti per legge da imposta e contemplate dall'art. 14, cpv. 1, legge federale 22 dicembre 1916 sulla utilizzazione delle forze idriche e relative

modificazioni, riceveranno dallo Stato a titolo di risarcimento per perdita di diritti fiscali comunali ed altri un compenso annuo pari all'indennità per perdita d'imposta riconosciuta al Cantone dalla Confederazione in base alla predetta legge federale sulla utilizzazione delle forze idriche, secondo le norme del riparto intercomunale.

Art. 87

Sul valore dei beni descritti e valutati come agli art. 41, 42, 43 e 44 i Comuni prelevano, senza deduzione alcuna di debiti, una **Tassa immobiliare** speciale tassa immobiliare nella misura dell'1‰.

§ Le disposizioni dell'art. 42 concernenti la tassazione posticipata sulla sostanza, si applicano per analogia alla tassa immobiliare comunale.

Art. 2. — Gli art. 18 § 1 e 2, 30 cpv. 3 e 37 vengono abrogati e non più sostituiti.

Art. 3. — Le modifiche di cui agli art. 1 e 2 della presente legge si applicano a decorrere dal periodo di tassazione 1971/72; esse non concernono i periodi precedenti, anche se la procedura di tassazione si iniziasse, per questi ultimi, dopo il 1. gennaio 1971.

Art. 4. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

A) Coniugati (Art. 35 LT)

<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
5.000	20,—	0,400	9.000	290,—	3,222
5.100	26,—	0,509	9.100	298,—	3,274
5.200	32,—	0,615	9.200	306,—	3,326
5.300	38,—	0,716	9.300	314,—	3,376
5.400	44,—	0,814	9.400	322,—	3,425
5.500	50,—	0,909	9.500	330,—	3,473
5.600	56,—	1,000	9.600	338,—	3,520
5.700	62,—	1,087	9.700	346,—	3,567
5.800	68,—	1,172	9.800	354,—	3,612
5.900	74,—	1,254	9.900	362,—	3,656
6.000	80,—	1,333	10.000	370,—	3,700
6.100	86,50	1,418	10.100	378,—	3,742
6.200	93,—	1,500	10.200	386,—	3,784
6.300	99,50	1,579	10.300	394,—	3,825
6.400	106,—	1,656	10.400	402,—	3,865
6.500	112,50	1,730	10.500	410,—	3,904
6.600	119,—	1,803	10.600	418,—	3,943
6.700	125,50	1,873	10.700	426,—	3,981
6.800	132,—	1,941	10.800	434,—	4,018
6.900	138,50	2,007	10.900	442,—	4,055
7.000	145,—	2,071	11.000	450,—	4,090
7.100	152,—	2,140	11.100	458,50	4,130
7.200	159,—	2,208	11.200	467,—	4,169
7.300	166,—	2,273	11.300	475,50	4,207
7.400	173,—	2,337	11.400	484,—	4,245
7.500	180,—	2,400	11.500	492,50	4,282
7.600	187,—	2,460	11.600	501,—	4,318
7.700	194,—	2,519	11.700	509,50	4,354
7.800	201,—	2,576	11.800	518,—	4,389
7.900	208,—	2,632	11.900	526,50	4,424
8.000	215,—	2,687	12.000	535,—	4,458
8.100	222,50	2,746	12.100	543,50	4,491
8.200	230,—	2,804	12.200	552,—	4,524
8.300	237,50	2,861	12.300	560,50	4,556
8.400	245,—	2,916	12.400	569,—	4,588
8.500	252,50	2,970	12.500	577,50	4,620
8.600	260,—	3,023	12.600	586,—	4,650
8.700	267,50	3,074	12.700	594,50	4,681
8.800	275,—	3,125	12.800	603,—	4,710
8.900	282,50	3,174	12.900	611,50	4,740

<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
13.000	620,—	4,769
13.100	629,—	4,801
13.200	638,—	4,833
13.300	647,—	4,864
13.400	656,—	4,895
13.500	665,—	4,925
13.600	674,—	4,955
13.700	683,—	4,985
13.800	692,—	5,014
13.900	701,—	5,043
14.000	710,—	5,071
14.100	719,—	5,099
14.200	728,—	5,126
14.300	737,—	5,153
14.400	746,—	5,180
14.500	755,—	5,206
14.600	764,—	5,232
14.700	773,—	5,258
14.800	782,—	5,283
14.900	791,—	5,308
15.000	800,—	5,333
15.100	809,—	5,357
15.200	818,—	5,381
15.300	827,—	5,405
15.400	836,—	5,428
15.500	845,—	5,451
15.600	854,—	5,474
15.700	863,—	5,496
15.800	872,—	5,518
15.900	881,—	5,540
16.000	890,—	5,562
16.100	899,50	5,586
16.200	909,—	5,611
16.300	918,50	5,634
16.400	928,—	5,658
16.500	937,50	5,681
16.600	947,—	5,704
16.700	956,50	5,727
16.800	966,—	5,750
16.900	975,50	5,772

<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
17.000	985,—	5,794
17.100	994,50	5,815
17.200	1.004,—	5,837
17.300	1.013,50	5,858
17.400	1.023,—	5,879
17.500	1.032,50	5,900
17.600	1.042,—	5,920
17.700	1.051,50	5,940
17.800	1.061,—	5,960
17.900	1.070,50	5,980
18.000	1.080,—	6,000
18.100	1.089,50	6,019
18.200	1.099,—	6,038
18.300	1.108,50	6,057
18.400	1.118,—	6,076
18.500	1.127,50	6,094
18.600	1.137,—	6,112
18.700	1.146,50	6,131
18.800	1.156,—	6,148
18.900	1.165,50	6,166
19.000	1.175,—	6,184
19.100	1.184,50	6,201
19.200	1.194,—	6,218
19.300	1.203,50	6,235
19.400	1.213,—	6,252
19.500	1.222,50	6,269
19.600	1.232,—	6,285
19.700	1.241,50	6,302
19.800	1.251,—	6,318
19.900	1.260,50	6,334
Fr. 20.000 e più invariato		

B) Altri contribuenti (Art. 36 LT)

<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
3.500	17,50	0,500			
3.600	22,50	0,625			
3.700	27,50	0,743			
3.800	32,50	0,855			
3.900	37,50	0,961			
4.000	42,50	1,062	8.000	287,50	3,593
4.100	47,50	1,158	8.100	295,50	3,648
4.200	52,50	1,250	8.200	303,50	3,701
4.300	57,50	1,337	8.300	311,50	3,753
4.400	62,50	1,420	8.400	319,50	3,803
4.500	67,50	1,500	8.500	327,50	3,852
4.600	72,50	1,576	8.600	335,50	3,901
4.700	77,50	1,648	8.700	343,50	3,948
4.800	82,50	1,718	8.800	351,50	3,994
4.900	87,50	1,785	8.900	359,50	4,039
5.000	92,50	1,850	9.000	367,50	4,083
5.100	98,25	1,926	9.100	376,25	4,134
5.200	104,—	2,000	9.200	385,—	4,184
5.300	109,75	2,070	9.300	393,75	4,233
5.400	115,50	2,138	9.400	402,50	4,281
5.500	121,25	2,204	9.500	411,25	4,328
5.600	127,—	2,267	9.600	420,—	4,375
5.700	132,75	2,328	9.700	428,75	4,420
5.800	138,50	2,387	9.800	437,50	4,464
5.900	144,25	2,444	9.900	446,25	4,507
6.000	150,—	2,500	10.000	455,—	4,550
6.100	156,50	2,565	10.100	463,75	4,591
6.200	163,—	2,629	10.200	472,50	4,632
6.300	169,50	2,690	10.300	481,25	4,672
6.400	176,—	2,750	10.400	490,—	4,711
6.500	182,50	2,807	10.500	498,75	4,750
6.600	189,—	2,863	10.600	507,50	4,787
6.700	195,50	2,917	10.700	516,25	4,824
6.800	202,—	2,970	10.800	525,—	4,861
6.900	208,50	3,021	10.900	533,75	4,896
7.000	215,—	3,071	11.000	542,50	4,931
7.100	222,25	3,130	11.100	551,25	4,966
7.200	229,50	3,187	11.200	560,—	5,000
7.300	236,75	3,243	11.300	568,75	5,033
7.400	244,—	3,297	11.400	577,50	5,065
7.500	251,25	3,350	11.500	586,25	5,097
7.600	258,50	3,401	11.600	595,—	5,129
7.700	265,75	3,451	11.700	603,75	5,160
7.800	273,—	3,500	11.800	612,50	5,190
7.900	280,25	3,547	11.900	621,25	5,220

<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
12.000	630,—	5,250
12.100	639,50	5,285
12.200	649,—	5,319
12.300	658,50	5,353
12.400	668,—	5,387
12.500	677,50	5,420
12.600	687,—	5,452
12.700	696,50	5,484
12.800	706,—	5,515
12.900	715,50	5,546
13.000	725,—	5,576
13.100	734,50	5,606
13.200	744,—	5,636
13.300	753,50	5,665
13.400	763,—	5,694
13.500	772,50	5,722
13.600	782,—	5,750
13.700	791,50	5,777
13.800	801,—	5,804
13.900	810,50	5,830
14.000	820,—	5,857
14.100	829,50	5,882
14.200	839,—	5,908
14.300	848,50	5,933
14.400	858,—	5,958
14.500	867,50	5,982
14.600	877,—	6,006
14.700	886,50	6,030
14.800	896,—	6,054
14.900	905,50	6,077
15.000	915,—	6,100
15.100	924,50	6,122
15.200	934,—	6,144
15.300	943,50	6,166
15.400	953,—	6,188
15.500	962,50	6,209
15.600	972,—	6,230
15.700	981,50	6,251
15.800	991,—	6,272
15.900	1.000,50	6,292

<i>Reddito</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
16.000	1.010,—	6,312
16.100	1.020,25	6,336
16.200	1.030,50	6,361
16.300	1.040,75	6,384
16.400	1.051,—	6,408
16.500	1.061,25	6,431
16.600	1.071,50	6,454
16.700	1.081,75	6,477
16.800	1.092,—	6,500
16.900	1.102,25	6,522
17.000	1.112,50	6,544
17.100	1.122,75	6,565
17.200	1.133,—	6,587
17.300	1.143,25	6,608
17.400	1.153,50	6,629
17.500	1.163,75	6,650
17.600	1.174,—	6,670
17.700	1.184,25	6,690
17.800	1.194,50	6,710
17.900	1.204,75	6,730
18.000	1.215,—	6,750
18.100	1.225,25	6,769
18.200	1.235,50	6,788
18.300	1.245,75	6,807
18.400	1.256,—	6,826
18.500	1.266,25	6,844
18.600	1.276,50	6,862
18.700	1.286,75	6,881
18.800	1.297,—	6,898
18.900	1.307,25	6,916
19.000	1.317,50	6,934
19.100	1.327,75	6,951
19.200	1.338,—	6,968
19.300	1.348,25	6,985
19.400	1.358,50	7,002
19.500	1.368,75	7,019
19.600	1.379,—	7,035
19.700	1.389,25	7,052
19.800	1.399,50	7,068
19.900	1.409,75	7,084
Fr. 20.000 e più invariato		

PRONTUARIO PER IL CALCOLO DELL'IMPOSTA SULLA SOSTANZA

<i>Sostanza</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>	<i>Sostanza</i>	<i>Imposta</i>	<i>Aliquota</i>
<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>%</i>
10.000	5,—	0,500	60.000	35,—	0,583
11.000	5,50	0,500	61.000	36,—	0,590
12.000	6,—	0,500	62.000	37,—	0,596
13.000	6,50	0,500	63.000	38,—	0,603
14.000	7,—	0,500	64.000	39,—	0,609
15.000	7,50	0,500	65.000	40,—	0,615
16.000	8,—	0,500	66.000	41,—	0,621
17.000	8,50	0,500	67.000	42,—	0,626
18.000	9,—	0,500	68.000	43,—	0,632
19.000	9,50	0,500	69.000	44,—	0,637
20.000	10,—	0,500	70.000	45,—	0,642
21.000	10,50	0,500	71.000	46,—	0,647
22.000	11,—	0,500	72.000	47,—	0,652
23.000	11,50	0,500	73.000	48,—	0,657
24.000	12,—	0,500	74.000	49,—	0,662
25.000	12,50	0,500	75.000	50,—	0,666
26.000	13,—	0,500	76.000	51,—	0,671
27.000	13,50	0,500	77.000	52,—	0,675
28.000	14,—	0,500	78.000	53,—	0,679
29.000	14,50	0,500	79.000	54,—	0,683
30.000	15,—	0,500	80.000	55,—	0,687
31.000	15,50	0,500	81.000	56,—	0,691
32.000	16,—	0,500	82.000	57,—	0,695
33.000	16,50	0,500	83.000	58,—	0,698
34.000	17,—	0,500	84.000	59,—	0,702
35.000	17,50	0,500	85.000	60,—	0,705
36.000	18,—	0,500	86.000	61,—	0,709
37.000	18,50	0,500	87.000	62,—	0,712
38.000	19,—	0,500	88.000	63,—	0,715
39.000	19,50	0,500	89.000	64,—	0,719
40.000	20,—	0,500	90.000	65,—	0,722
41.000	20,50	0,500	91.000	66,—	0,725
42.000	21,—	0,500	92.000	67,—	0,728
43.000	21,50	0,500	93.000	68,—	0,731
44.000	22,—	0,500	94.000	69,—	0,734
45.000	22,50	0,500	95.000	70,—	0,736
46.000	23,—	0,500	96.000	71,—	0,739
47.000	23,50	0,500	97.000	72,—	0,742
48.000	24,—	0,500	98.000	73,—	0,744
49.000	24,50	0,500	99.000	74,—	0,747
50.000	25,—	0,500	100.000	75,—	0,750
51.000	26,—	0,509	101.000	76,50	0,757
52.000	27,—	0,519	102.000	78,—	0,764
53.000	28,—	0,528	103.000	79,50	0,771
54.000	29,—	0,537	104.000	81,—	0,778
55.000	30,—	0,545	105.000	82,50	0,785
56.000	31,—	0,553	106.000	84,—	0,792
57.000	32,—	0,561	107.000	85,50	0,799
58.000	33,—	0,568	108.000	87,—	0,805
59.000	34,—	0,576	109.000	88,50	0,811

<i>Sostanza</i> <i>Fr.</i>	<i>Imposta</i> <i>Fr.</i>	<i>Aliquota</i> <i>%</i>
110.000	90,—	0,818
111.000	91,50	0,824
112.000	93,—	0,830
113.000	94,50	0,836
114.000	96,—	0,842
115.000	97,50	0,847
116.000	99,—	0,853
117.000	100,50	0,858
118.000	102,—	0,864
119.000	103,50	0,869
120.000	105,—	0,875
121.000	106,50	0,880
122.000	108,—	0,885
123.000	109,50	0,890
124.000	111,—	0,895
125.000	112,50	0,900
126.000	114,—	0,904
127.000	115,50	0,909
128.000	117,—	0,914
129.000	118,50	0,918
130.000	120,—	0,923
131.000	121,50	0,927
132.000	123,—	0,931
133.000	124,50	0,936
134.000	126,—	0,940
135.000	127,50	0,944
136.000	129,—	0,948
137.000	130,50	0,952
138.000	132,—	0,956
139.000	133,50	0,960
140.000	135,—	0,964
141.000	136,50	0,968
142.000	138,—	0,971
143.000	139,50	0,975
144.000	141,—	0,979
145.000	142,50	0,982
146.000	144,—	0,986
147.000	145,50	0,989
148.000	147,—	0,993
149.000	148,50	0,996
150.000	150,—	1,000
151.000	152,—	1,006
152.000	154,—	1,013
153.000	156,—	1,019
154.000	158,—	1,025
155.000	160,—	1,032
156.000	162,—	1,038
157.000	164,—	1,044
158.000	166,—	1,050
159.000	168,—	1,056

<i>Sostanza</i> <i>Fr.</i>	<i>Imposta</i> <i>Fr.</i>	<i>Aliquota</i> <i>%</i>
160.000	170,—	1,062
161.000	172,—	1,068
162.000	174,—	1,074
163.000	176,—	1,079
164.000	178,—	1,085
165.000	180,—	1,090
166.000	182,—	1,096
167.000	184,—	1,101
168.000	186,—	1,107
169.000	188,—	1,112
170.000	190,—	1,117
171.000	192,—	1,122
172.000	194,—	1,127
173.000	196,—	1,132
174.000	198,—	1,137
175.000	200,—	1,142
176.000	202,—	1,147
177.000	204,—	1,152
178.000	206,—	1,157
179.000	208,—	1,162
180.000	210,—	1,166
181.000	212,—	1,171
182.000	214,—	1,175
183.000	216,—	1,180
184.000	218,—	1,184
185.000	220,—	1,189
186.000	222,—	1,193
187.000	224,—	1,197
188.000	226,—	1,202
189.000	228,—	1,206
190.000	230,—	1,210
191.000	232,—	1,214
192.000	234,—	1,218
193.000	236,—	1,222
194.000	238,—	1,226
195.000	240,—	1,230
196.000	242,—	1,234
197.000	244,—	1,238
198.000	246,—	1,242
199.000	248,—	1,246
Fr. 200.000,—	e più invariato	

Disegno di

LEGGE

del 13 novembre 1957 per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate ;

modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 maggio 1970 n. 1645 del Consiglio di Stato,

decreta:

Art. 1. — Gli art. 3, 4 cpv. 1, 4 § 3, 10 cpv. 1 e 2, 11, 13 cpv. 1 e 3 lett. a), 14 cpv. 1 e 15 cpv. 1 della legge 13 novembre 1957 per il riparto in sede comunale dell'imposta delle aziende idroelettriche, delle aziende del gas e dell'acqua potabile, delle imprese ferroviarie, tramvie e funicolari e delle aziende municipalizzate, sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 3

La sostanza imponibile, risultante dalla tassazione cantonale, è ripartita proporzionalmente fra il complesso immobiliare valutato secondo i valori di stima (a costituire la sostanza immobiliare netta) e l'attivo totale di bilancio diminuito dei medesimi valori di stima (a costituire la sostanza mobiliare netta).

Calcolo
della sostanza

Art. 4, cpv. 1

La sostanza immobiliare netta è assegnata ai singoli Comuni di situazione in proporzione ai valori di stima siti in ognuno di essi.

Sostanza
immobiliare netta

Art. 4 § 3

Gli elettrodotti, per i tronchi principali di almeno 50 KV, che servono all'adduzione di energia alle reti di distribuzione per l'utenza, sono considerati sostanza immobiliare di pertinenza dei Comuni attraversati, in base al rispettivo valore di stima.

Art. 10, cpv. 1 e 2

Durante il periodo di costruzione di impianti idroelettrici e prima che essi siano ufficialmente stimati, il 30 % del valore di costruzione annualmente contabilizzato è parificato, unicamente agli effetti del riparto intercomunale e a far tempo dal terzo anno, al valore di stima, con diritto di partecipazione, secondo la situazione, per i Comuni interessati.

Periodo di
costruzione

I diritti d'acqua concessionati e non ancora sfruttati, da valutarsi a' sensi dell'art. 44, lett. b) della LT partecipano al riparto per il loro valore di stima. A misura che determinate forze d'ac-

qua saranno sfruttate, per cui potrà essere assegnata ai Comuni interessati la percentuale di sostanza mobiliare, cadrà il diritto di partecipazione al riparto di sostanza immobiliare a questo titolo.

Art. 11

Aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone :

L'imposta a carico di aziende idroelettriche con produzione ed esercizio fuori Cantone, imponibili nel Ticino unicamente a dipendenza di elettrodotti e connessi impianti ivi situati, è ripartita in proporzione dei valori di stima nei singoli Comuni.

Art. 13 cpv. 1 e 3 lett. a)

1. Aziende gas e acqua potabile

La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette, calcolate per le aziende del gas e dell'acqua potabile come per le aziende idroelettriche, sono assegnate nel riparto intercomunale la prima in proporzione ai valori di stima e la seconda interamente al Comune sede.

L'imposta sul reddito, riservato alla sede un precipuo del 20 %, è assegnata :

a) ai Comuni della sostanza immobiliare proporzionalmente ai valori di stima siti in ognuno di essi e ritenuto un reddito imponibile della stessa, calcolato nella medesima ragione percentuale esistente fra capitale e utile tassabili della società ;

Art. 14 cpv. 1

2. Ferrovie, ecc.

La sostanza immobiliare e la sostanza mobiliare nette calcolate per le ferrovie, le tramvie e le funicolari come per le aziende idroelettriche, sono aggiudicate nel riparto intercomunale la prima in proporzione dei valori di stima e la seconda al Comune sede per la metà e ancora ai valori di stima per l'altra metà.

Art. 15 cpv. 1

Aziende municipalizzate

L'imposta comunale sulla sostanza immobiliare delle aziende municipalizzate, stabilita dalla competente Autorità cantonale di tassazione indipendentemente dalla non imponibilità in quella sede, è calcolata sul 50 % del valore di stima all'aliquota delle persone fisiche ed è proporzionalmente ripartita fra i singoli Comuni di situazione.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

Disegno di

LEGGE

del 25 novembre 1936 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare
del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze d'acqua);
modificazione

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 22 maggio 1970 n. 1645 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — Gli art. 1, 7, 14 lett. e), 19, 26, 28 cpv. 1, e 29 della legge 25 novembre 1936 sulla stima ufficiale della sostanza immobiliare del Cantone (fabbricati, terreni, macchinari e forze d'acqua), sono abrogati e sostituiti dai seguenti :

Art. 1

I valori della sostanza immobiliare quali sono stati accertati ufficialmente servono di base, all'esazione dell'imposta cantonale e comunale sugli stabili, terreni, macchinari e diritti d'acqua, alla percezione delle tasse di successione, all'accertamento dei diritti di bollo, al prelevamento delle tasse del registro fondiario e di ogni altro pubblico contributo, salvo e riservate speciali disposizioni di legge.

Art. 7, cpv. 1

Per il disimpegno delle funzioni inerenti alle stime e relativa revisione delle sostanze immobiliari di tutto il Cantone e per ogni altra mansione che potrà essergli affidata dal regolamento, è istituito un ufficio cantonale di stima composto di tre membri tecnici nominati dal Consiglio di Stato, il quale ne designa il presidente.

Art. 14, lett. e)

la stima in cifre ed in lettere.

Art. 19

Contro la decisione dell'Ufficio cantonale di stima è dato ricorso alla Commissione cantonale di ricorso in materia di stima.

Art. 26

I motivi di ricusa dei membri e supplenti della Commissione cantonale di ricorso in materia di stima sono quelli previsti dal Codice di procedura civile per i giudici.

Art. 28, cpv. 1

Ultimata la decisione dei ricorsi e diventate definitive le stime, l'Ufficio cantonale di stima ritornerà i prospetti, debitamente rettificati, ai municipi, i quali provvederanno all'immediata trascrizione dei nuovi valori di stima nei catastrini ufficiali.

Art. 29

Il Consiglio di Stato resta incaricato di emanare il regolamento di applicazione della presente legge nonchè quelli per il funzionamento dell'Ufficio cantonale di stima e della Commissione cantonale di ricorso in materia di stima.

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore con effetto a contare dal 1. gennaio 1971.

Tabella 1

Stratificazione del reddito imponibile delle persone fisiche
— imposta cantonale 1968 —

Limiti di reddito imponibile Fr.	Casi		Reddito imponibile	
	N.	%	Fr.	%
0,— - 2.000,—	28.851	24,63	20.011.190,—	1,99
2.100,— - 3.000,—	8.228	7,03	20.580.480,—	2,05
3.100,— - 4.000,—	7.303	6,23	25.754.640,—	2,56
4.100,— - 5.000,—	7.094	6,06	31.998.270,—	3,19
5.100,— - 7.000,—	12.994	11,09	78.260.560,—	7,79
7.100,— - 10.000,—	20.259	17,29	171.699.570,—	17,10
10.100,— - 15.000,—	17.682	15,09	214.086.960,—	21,31
15.100,— - 20.000,—	6.362	5,43	109.854.360,—	10,94
20.100,— - 30.000,—	4.494	3,84	108.929.850,—	10,85
30.100,— - 40.000,—	1.701	1,45	58.677.160,—	5,84
40.100,— - 50.000,—	750	0,64	33.739.640,—	3,36
50.100,— - 70.000,—	665	0,57	39.352.860,—	3,92
70.100,— - 100.000,—	420	0,36	34.847.900,—	3,47
100.100,— e oltre	343	0,29	56.517.760,—	5,63
	117.146	100	1.004.311.200,—	100

Tabella 2

Ripercussioni finanziarie della modifica delle deduzioni
per oneri professionali (calcolo induttivo)

	<i>Incidenza</i>
2.675 contribuenti con sola doppia economia domestica parziale (un pasto fuori casa)	Fr. 110.000,—
deduzione massima 1968 : Fr. 150,—	
deduzione massima 1971 : Fr. 700,—	
12.227 contribuenti con sole spese di trasferta	Fr. 460.000,—
deduzione massima 1968 : Fr. 300,—	
deduzione massima 1971 : Fr. 800,—	
8.543 contribuenti con doppia economia domestica parziale e spese di trasferta	Fr. 470.000,—
deduzione massima 1968 : Fr. 450,—	
deduzione massima 1971 : Fr. 1.500,—	
1.461 contribuenti con altre deduzioni	Fr. 160.000,—
deduzione media 1968 : Fr. 720,—	
deduzione media 1971 : Fr. 2.300,—	
	Fr. 1.200.000,—

Tabella 3

Ripercussioni finanziarie dell'aumento del massimo deducibile
per oneri assicurativi

CELIBI ED EQUIPARATI

<i>Limiti di reddito</i> <i>Fr.</i>	<i>Casi</i> <i>N.</i>	<i>Imposta sul</i> <i>reddito 1968</i> <i>Fr.</i>	<i>Nuova</i> <i>imposta</i> <i>Fr.</i>	<i>Differenza</i> <i>Fr.</i>
—,— - 2.000,—	5	—,—	—,—	—,—
2.100,— - 5.000,—	116	11.200,—	9.089,—	2.111,—
5.100,— - 10.000,—	2.707	932.026,—	856.089,—	75.937,—
10.100,— - 15.000,—	1.890	1.213.423,—	1.148.329,—	65.094,—
15.100,— - 20.000,—	373	421.630,—	406.795,—	14.835,—
20.100,— - 30.000,—	150	269.078,—	262.496,—	6.582,—
30.100,— - 40.000,—	26	78.156,—	76.915,—	1.241,—
40.100,— - 50.000,—	14	57.592,—	56.868,—	724,—
50.100,— - 70.000,—	14	86.827,—	86.051,—	776,—
70.100,— - 100.000,—	5	47.124,—	46.835,—	289,—
100.100,— e oltre	3	60.780,—	60.633,—	147,—
	5.303	3.177.836,—	3.010.100,—	167.736,—

Tabella 4

Ripercussioni finanziarie dell'aumento del massimo deducibile
per oneri assicurativi

CONIUGATI ED EQUIPARATI

<i>Limiti di reddito</i> <i>Fr.</i>	<i>Casi</i> <i>N.</i>	<i>Imposta sul</i> <i>reddito 1968</i> <i>Fr.</i>	<i>Nuova</i> <i>imposta</i> <i>Fr.</i>	<i>Differenza</i> <i>Fr.</i>
—,— - 3.000,—	2	—,—	—,—	—,—
3.100,— - 5.000,—	16	977,—	576,—	401,—
5.100,— - 10.000,—	1.830	632.935,—	556.875,—	76.060,—
10.100,— - 15.000,—	5.201	3.153.820,—	2.905.837,—	247.983,—
15.100,— - 20.000,—	2.595	2.657.073,—	2.517.993,—	139.080,—
20.100,— - 30.000,—	1.779	2.982.762,—	2.873.112,—	109.650,—
30.100,— - 40.000,—	577	1.632.532,—	1.591.136,—	41.396,—
40.100,— - 50.000,—	228	945.820,—	928.090,—	17.730,—
50.100,— - 70.000,—	216	1.306.530,—	1.288.687,—	17.843,—
70.100,— - 100.000,—	120	1.118.789,—	1.108.295,—	10.494,—
100.100,— e oltre	116	2.051.652,—	2.043.264,—	8.388,—
	12.680	16.482.890,—	15.813.865,—	669.025,—

Tabella 5

Ripercussioni finanziarie dell'aumento della modifica
della deduzione per figli

<i>Limiti di reddito</i>	<i>Casi</i>	<i>Figli</i>	<i>Imposta netta sul reddito 1968</i>	<i>Nuova imposta</i>	<i>Differenza</i>
<i>Fr.</i>	<i>N.</i>	<i>N.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>	<i>Fr.</i>
5.100,— - 10.000,—	8.985	16.484	2.131.944,—	1.882.379,—	249.565,—
10.100,— - 15.000,—	8.558	16.387	4.612.152,—	4.210.015,—	402.137,—
15.100,— - 20.000,—	3.361	6.511	3.266.307,—	3.060.102,—	206.205,—
20.100,— - 30.000,—	2.332	4.662	3.837.307,—	3.645.344,—	191.963,—
30.100,— - 40.000,—	825	1.672	2.298.204,—	2.209.315,—	88.889,—
40.100,— - 50.000,—	364	781	1.489.429,—	1.442.292,—	47.137,—
50.100,— - 70.000,—	317	712	1.911.002,—	1.863.884,—	47.118,—
70.100,— - 100.000,—	193	403	1.815.481,—	1.786.367,—	29.114,—
100.100,— e oltre	172	379	2.996.472,—	2.975.724,—	20.748,—
	25.107	47.991	24.358.298,—	23.075.422,—	1.282.876,—

Tabella 6

Ripercussioni finanziarie dell'aumento del minimo esente e della modifica della scala delle aliquote

CELIBI ED EQUIPARATI

Limiti di reddito Fr.	Casi		Imposta sul reddito 1968		Nuova imposta		Differenza Fr.
	N.	%	Fr.	%	Fr.	%	
—, — - 2.000,—	16.585	33,60	66.952,—	0,59	59.953,—	0,59	6.999,—
2.100,— - 3.000,—	4.039	8,18	168.131,—	1,48	35.485,—	0,35	132.646,—
3.100,— - 4.000,—	4.122	8,35	302.346,—	2,66	87.820,—	0,87	214.526,—
4.100,— - 5.000,—	4.278	8,67	491.070,—	4,33	293.963,—	2,91	197.107,—
5.100,— - 7.000,—	7.239	14,67	1.425.719,—	12,56	1.080.513,—	10,70	345.206,—
7.100,— - 10.000,—	7.743	15,69	2.657.186,—	23,41	2.369.235,—	23,46	287.951,—
10.100,— - 15.000,—	3.719	7,54	2.324.456,—	20,47	2.261.750,—	22,39	62.706,—
15.100,— - 20.000,—	819	1,66	930.736,—	8,20	926.115,—	9,17	4.621,—
20.100,— - 30.000,—	466	0,94	869.122,—	7,65	869.119,—	8,60	3,—
30.100,— - 40.000,—	150	0,30	474.390,—	4,18	474.390,—	4,70	—,—
40.100,— - 50.000,—	75	0,15	323.253,—	2,85	322.733,—	3,20	520,—
50.100,— - 70.000,—	59	0,12	365.517,—	3,22	365.438,—	3,62	79,—
70.100,— - 100.000,—	36	0,08	344.195,—	3,03	344.195,—	3,41	—,—
100.100,— e oltre	25	0,05	609.448,—	5,37	609.448,—	6,03	—,—
	49.355	100	11.352.521,—	100	10.100.157,—	100	1.252.364,—

Tabella 7

Ripercussioni finanziarie dell'aumento del minimo esente e della modifica della scala delle aliquote

CONIUGATI ED EQUIPARATI

Limiti di reddito Fr.	Casi		Imposta sul reddito 1968		Nuova imposta		Differenza Fr.
	N.	%	Fr.	%	Fr.	%	
—,— - 2.000,—	12.266	18,09	285.855,—	0,60	283.326,—	0,62	2.529,—
2.100,— - 3.000,—	4.189	6,18	207.531,—	0,44	205.651,—	0,45	1.880,—
3.100,— - 4.000,—	3.181	4,69	215.129,—	0,45	135.428,—	0,30	79.701,—
4.100,— - 5.000,—	2.816	4,15	289.173,—	0,61	119.179,—	0,26	169.994,—
5.100,— - 7.000,—	5.755	8,49	978.501,—	2,06	603.001,—	1,33	375.500,—
7.100,— - 10.000,—	12.516	18,46	4.030.282,—	8,48	3.290.094,—	7,23	740.188,—
10.100,— - 15.000,—	13.963	20,60	8.244.029,—	17,34	7.647.567,—	16,81	596.462,—
15.100,— - 20.000,—	5.543	8,18	5.659.790,—	11,91	5.592.159,—	12,29	67.631,—
20.100,— - 30.000,—	4.028	5,94	6.890.932,—	14,50	6.890.675,—	15,14	257,—
30.100,— - 40.000,—	1.551	2,29	4.428.518,—	9,32	4.427.957,—	9,73	561,—
40.100,— - 50.000,—	675	1	2.825.951,—	5,94	2.825.798,—	6,21	153,—
50.100,— - 70.000,—	606	0,89	3.690.405,—	7,76	3.690.405,—	8,11	—,—
70.100,— - 100.000,—	384	0,57	3.619.481,—	7,61	3.619.022,—	7,96	459,—
100.100,— e oltre	318	0,47	6.171.720,—	12,98	6.171.720,—	13,56	—,—
	67.791	100	47.537.297,—	100	45.501.982,—	100	2.035.315,—

Tabella 8

Ripercussione finanziaria delle modifiche della legge tributaria,
per categorie di reddito

Limiti di reddito	Imposta sul	Minor imposta		In rapporto
	reddito 1968	Fr.	%	al gettito 1968
Fr.	Fr.	Fr.	%	%
—,— - 5.000,—	2.026.187,—	912.900,—	13,73	45,05
5.100,— - 10.000,—	9.091.688,—	2.710.300,—	40,75	29,81
10.100,— - 15.000,—	10.568.485,—	1.713.300,—	25,76	5,99
15.100,— - 20.000,—	6.590.526,—	561.700,—	8,45	8,52
20.100,— - 30.000,—	7.760.054,—	380.900,—	5,73	4,91
30.100,— - 40.000,—	4.902.908,—	155.000,—	2,33	3,16
40.100,— - 50.000,—	3.149.204,—	72.300,—	1,09	2,29
50.100,— - 70.000,—	4.055.922,—	69.700,—	1,05	1,72
70.100,— - 100.000,—	3.963.676,—	42.700,—	0,64	1,08
100.100,— e oltre	6.781.168,—	31.200,—	0,47	0,46
	58.889.818,—	6.650.000,—	100	11,29

Ripercussioni finanziarie dell'imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima

— dati desunti da tassazioni imposta cantonale 1968 —

<i>Limiti di sostanza imponible (in migliaia di Fr.)</i>	<i>Casi n.</i>	<i>Perequazione 1968 Fr.</i>	<i>Sostanza imponible 1968 Fr.</i>	<i>Imposta 1968 Fr.</i>	<i>Nuova imposta Fr.</i>	<i>Incidenza + Fr.</i>	<i>%</i>
0 - 10	25.251	419.534.100,—	83.374.000,—	17.348,—	83.917,—	66.569,—	3,68
11 - 50	20.626	664.887.200,—	515.876.300,—	547.446,—	732.075,—	184.629,—	10,19
51 - 100	6.922	540.079.200,—	486.182.700,—	548.725,—	720.237,—	171.512,—	9,47
101 - 300	5.533	951.700.900,—	929.719.500,—	1.255.732,—	1.695.211,—	439.479,—	24,27
301 - 500	1.146	389.524.000,—	435.142.700,—	764.754,—	999.205,—	234.451,—	12,94
501 - 1.000	857	531.511.500,—	584.738.100,—	1.271.338,—	1.643.320,—	371.982,—	20,54
1.001 - 2.000	318	319.134.400,—	423.832.600,—	1.034.706,—	1.229.777,—	195.071,—	10,77
2.001 - 3.000	62	95.951.700,—	148.181.200,—	369.048,—	429.121,—	60.073,—	3,32
3.001 - 5.000	50	104.001.200,—	182.530.100,—	441.907,—	502.758,—	60.851,—	3,36
5.001 e oltre	11	43.733.300,—	103.734.100,—	241.990,—	268.523,—	26.533,—	1,46
	60.776	4.060.057.500,—	3.893.311.300,—	6.492.994,—	8.304.144,—	1.811.150,—	100

Tabella 10

Ripercussioni finanziarie dell'imposizione della sostanza immobiliare al valore di stima e dell'aggiustamento della scala delle aliquote

— dati desunti da tassazioni imposta cantonale 1968 —

Limiti di sostanza imponible (in migliaia di Fr.)	Casi n.	Perequazione 1968 Fr.	Sostanza imponible 1968 Fr.	Imposta 1968 Fr.	Nuova imposta Fr.	Incidenza Fr.	%
0 - 10	25.251	419.534.100,—	83.374.000,—	17.348,—	50.832,—	+ 33.484,—	2,55
11 - 50	20.626	664.887.200,—	515.876.300,—	547.446,—	453.040,—	— 94.406,—	7,20
51 - 100	6.922	540.079.200,—	486.182.700,—	548.725,—	578.970,—	+ 30.245,—	2,31
101 - 300	5.533	951.700.900,—	929.719.500,—	1.255.732,—	1.648.825,—	+ 393.093,—	29,98
301 - 500	1.146	389.524.000,—	435.142.700,—	764.754,—	999.205,—	+ 234.451,—	17,88
501 - 1.000	857	531.511.500,—	584.738.100,—	1.271.338,—	1.643.320,—	+ 371.982,—	28,37
1.001 - 2.000	318	319.134.400,—	423.832.600,—	1.034.706,—	1.229.777,—	+ 195.071,—	14,87
2.001 - 3.000	62	95.951.700,—	148.181.200,—	369.048,—	429.121,—	+ 60.073,—	4,58
3.001 - 5.000	50	104.001.200,—	182.530.100,—	441.907,—	502.758,—	+ 60.851,—	4,64
5.001 e oltre	11	43.733.300,—	103.734.100,—	241.990,—	268.523,—	+ 26.533,—	2,02
	60.776	4.060.057.500,—	3.893.311.300,—	6.492.994,—	7.804.371,—	+ 1.311.377,—	100

Tabella 11

Effetti delle modifiche della legge tributaria

1. CELIBI

Reddito lordo	Imposta cantonale		Differenza	
	vecchia	nuova	— Fr.	— %
4.000,—	44,—	—,—	44,—	100
5.000,—	70,—	17,50	52,50	75
6.000,—	105,—	57,50	47,50	45,24
7.000,—	140,—	92,50	47,50	33,93
8.000,—	182,—	132,75	49,25	27,06
9.000,—	224,—	176,—	48,—	21,42
10.000,—	267,—	222,25	44,75	16,76
12.000,—	372,—	335,50	36,50	9,81
14.000,—	480,—	455,—	25,—	5,21
16.000,—	605,—	586,25	18,75	3,10
18.000,—	731,—	715,50	15,50	2,12
20.000,—	866,—	848,50	17,50	2,02
22.000,—	1.060,—	1.030,50	29,50	2,78
24.000,—	1.250,—	1.215,—	35,—	2,80
26.000,—	1.442,—	1.399,50	42,50	2,95
28.000,—	1.662,—	1.618,—	44,—	2,65
30.000,—	1.871,—	1.827,—	44,—	2,35
40.000,—	2.976,—	2.928,—	48,—	1,61
50.000,—	4.175,—	4.123,—	54,—	1,29
60.000,—	5.438,—	5.384,—	54,—	0,99
80.000,—	8.154,—	8.098,—	56,—	0,69
100.000,—	11.000,—	10.948,—	52,—	0,47

Reddito imponibile = Reddito lordo — 20 % ≤ Fr. 4.000,—,
 3,1 % AVS / AI / IPG, 5 % ≤ Fr. 1.300,— oneri assicurativi.

Tabella 12

Effetti delle modifiche della legge tributaria

2. CONIUGATI SENZA FIGLI

Reddito lordo	Imposta cantonale		Differenza	
	vecchia	nuova	— Fr.	— %
4.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
5.000,—	30,—	—,—	30,—	100
6.000,—	55,—	—,—	55,—	100
7.000,—	90,—	—,—	90,—	100
8.000,—	126,—	56,—	70,—	55,56
9.000,—	168,—	99,50	68,50	40,77
10.000,—	210,—	145,—	65,—	30,95
12.000,—	315,—	252,50	62,50	19,84
14.000,—	413,—	362,—	51,—	12,35
16.000,—	524,—	475,50	48,50	9,26
18.000,—	636,—	594,50	41,50	6,53
20.000,—	748,—	719,—	29,—	3,88
22.000,—	901,—	881,—	20,—	2,22
24.000,—	1.072,—	1.061,—	11,—	1,03
26.000,—	1.243,—	1.232,—	11,—	0,88
28.000,—	1.440,—	1.410,—	30,—	2,08
30.000,—	1.630,—	1.590,—	40,—	2,45
40.000,—	2.716,—	2.644,—	72,—	2,65
50.000,—	3.910,—	3.832,—	78,—	1,99
60.000,—	5.171,—	5.093,—	78,—	1,51
80.000,—	7.884,—	7.800,—	84,—	1,07
100.000,—	10.725,—	10.635,—	90,—	0,84

Reddito imponibile = Reddito lordo — 20 % \leq Fr. 4.000,—,
 3,1 % AVS / AI / IPG, 6 % \leq Fr. 2.000,— oneri assicurativi.

Tabella 13

Effetti delle modifiche della legge tributaria

3. CONIUGATI CON 1 FIGLIO

Reddito lordo	Imposta cantonale		Differenza	
	vecchia	nuova	— Fr.	— %
4.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
5.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
6.000,—	25,—	—,—	25,—	100
7.000,—	60,—	—,—	60,—	100
8.000,—	96,—	—,—	96,—	100
9.000,—	138,—	57,—	81,—	58,70
10.000,—	180,—	99,50	80,50	44,72
12.000,—	285,—	201,—	84,—	29,47
14.000,—	383,—	306,—	77,—	20,10
16.000,—	494,—	418,—	76,—	15,38
18.000,—	606,—	535,—	71,—	11,72
20.000,—	718,—	656,—	62,—	8,64
22.000,—	871,—	818,—	53,—	6,08
24.000,—	1.042,—	994,50	47,50	4,56
26.000,—	1.213,—	1.165,50	47,50	3,91
28.000,—	1.410,—	1.340,—	70,—	4,96
30.000,—	1.600,—	1.520,—	80,—	5,—
40.000,—	2.686,—	2.560,—	126,—	4,69
50.000,—	3.880,—	3.741,—	139,—	3,58
60.000,—	5.141,—	5.002,—	139,—	2,70
80.000,—	7.854,—	7.702,—	152,—	1,94
100.000,—	10.695,—	10.530,—	165,—	1,54

Reddito imponibile come per i coniugati senza figli
— Fr. 700,—, deduzione per 1 figlio.

Tabella 14

Effetti delle modifiche della legge tributaria

4. CONIUGATI CON 2 FIGLI

Reddito lordo	Imposta cantonale		Differenza	
	vecchia	nuova	— Fr.	— %
4.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
5.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
6.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
7.000,—	30,—	—,—	30,—	100
8.000,—	66,—	—,—	66,—	100
9.000,—	108,—	—,—	108,—	100
10.000,—	150,—	56,—	94,—	62,67
12.000,—	255,—	152,—	103,—	40,39
14.000,—	353,—	252,50	100,50	28,47
16.000,—	464,—	362,—	102,—	21,98
18.000,—	576,—	475,50	100,50	17,45
20.000,—	688,—	594,50	93,50	13,59
22.000,—	841,—	755,—	86,—	10,23
24.000,—	1.012,—	928,—	84,—	8,30
26.000,—	1.183,—	1.099,—	84,—	7,10
28.000,—	1.380,—	1.270,—	110,—	7,97
30.000,—	1.570,—	1.450,—	120,—	7,64
40.000,—	2.656,—	2.476,—	180,—	6,78
50.000,—	3.850,—	3.650,—	200,—	5,19
60.000,—	5.111,—	4.911,—	200,—	3,91
80.000,—	7.824,—	7.604,—	220,—	2,81
100.000,—	10.665,—	10.425,—	240,—	2,25

Reddito imponibile come per i coniugati senza figli
— Fr. 1.400,—, deduzione per 2 figli.

Tabella 15

Effetti delle modifiche della legge tributaria


5. CONIUGATI CON 4 FIGLI

Reddito lordo	Imposta cantonale		Differenza	
	vecchia	nuova	— Fr.	— %
4.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
5.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
6.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
7.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
8.000,—	—,—	—,—	—,—	—,—
9.000,—	48,—	—,—	48,—	100
10.000,—	90,—	—,—	90,—	100
12.000,—	195,—	62,—	133,—	68,21
14.000,—	293,—	152,—	141,—	48,12
16.000,—	404,—	252,50	151,50	37,50
18.000,—	516,—	362,—	154,—	29,84
20.000,—	628,—	475,50	152,50	24,28
22.000,—	781,—	629,—	152,—	19,46
24.000,—	952,—	800,—	152,—	15,97
26.000,—	1.123,—	966,—	157,—	13,98
28.000,—	1.320,—	1.137,—	183,—	13,86
30.000,—	1.510,—	1.310,—	200,—	13,25
40.000,—	2.596,—	2.309,—	287,—	11,06
50.000,—	3.790,—	3.472,—	318,—	8,39
60.000,—	5.051,—	4.792,—	259,—	5,13
80.000,—	7.764,—	7.408,—	356,—	4,59
100.000,—	10.605,—	10.215,—	390,—	3,68

Reddito imponibile come per i coniugati senza figli
— Fr. 2.800,—, deduzione per 4 figli.


Grafico 16

imposta cantonale sul reddito delle persone fisiche 1968
stratificazione dei contribuenti e dell'imposta



ONERE FISCALE DEL REDDITO DEL LAVORO

IMPOSTA CANTONALE, IMPOSTA COMUNALE, IMPOSTE DI CAPITAZIONE




Indice 1968: Estratti da "Charge Fiscale en Suisse 1968" Statistique de la Suisse Berna 440 fascicolo pag. 57 e tav. 13

Indice secondo progetto: Calcolati in collaborazione con l'Amministrazione federale delle Contribuzioni

INIZIO DELL' IMPONIBILITÀ

Grafico 18

LIMITI DI REDDITO LORDO DEL LAVORO CHE DANNO LUOGO ALL' IMPONIBILITÀ NEI VARI CANTONI



I limiti dei cantoni Confederati sono tolti da

Grafico 20

ONERE FISCALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO




Grafico 19

ONERE FISCALE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO

